SET INFORMATIVO MULTISETTORE

Redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari

Verti Assicurazioni S.p.A. – Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Questo Set Informativo, contenente DIP – Documento informativo precontrattuale, DIP Aggiuntivo, Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy e MUP – Modulo Unico Precontrattuale, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o, dove prevista, della Proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Edizione 05 ottobre 2026

Contratto di Assicurazione R.C. Auto Multisettore

Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. – Prodotto: Multisettore

Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) numero 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 290 dell'11/12/1999; è iscritta alla Sezione I, al numero 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa Polizza assicura la Responsabilità Civile di Autobus, Autocaravan (Camper), Autocarro di massa superiore ai 35q, Autoveicolo ad uso speciale, Ciclomotore e Motociclo per trasporto di Cose, Macchine agricole, Rimorchi e Taxi per i danni causati a terzi dalla Circolazione in aree pubbliche e private (non aperte al pubblico).

Che cosa è assicurato?

✓ **Responsabilità Civile (R.C. Auto):** danni causati a terzi dalla Circolazione del Veicolo;

✓ **Responsabilità civile dei trasportati:** danni che questi possono involontariamente causare durante la Circolazione del Veicolo;

✓ **guida con patente scaduta o con patente estera** non convertita;

✓ **Responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi.**

Le garanzie di Responsabilità Civile sono prestate con i seguenti massimali:

– per il solo settore tariffario III – Autobus: il massimale per sinistro è € 30 milioni per i danni alla persona e € 2,44 milioni per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
– per tutti gli altri Veicoli: il massimale per sinistro è € 6,5 milioni per i danni alla persona e € 2 milioni per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.

Nella garanzia R.C. Auto sono sempre incluse le seguenti condizioni aggiuntive:

– **Parziale rinuncia alla Rivalsa in caso di ebbrezza:** se il conducente alla guida del Veicolo assicurato è in stato di ebbrezza, **solo per il primo Sinistro** la rivalsa è limitata a € 2.500;
– **Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita:** se il Conducente ha omesso di rinnovare la patente o di convertire la patente estera, **solo per il primo Sinistro** la rivalsa è limitata a € 2.500 se entro 6 mesi dalla data del Sinistro la patente viene rinnovata o convertita.

Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono inoltre considerati terzi e non sono coperti dall'Assicurazione R.C. Auto:

✗ **il Conducente del Veicolo responsabile del Sinistro, per i danni a persona e a cose;**
✗ **il Proprietario del veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario di Veicolo in leasing, per i danni a cose;**
✗ **il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del Veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in Leasing, per i danni a cose;**
✗ **i parenti e affini entro il terzo grado del Conducente e del Proprietario del Veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per Veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;**
✗ **i soci a responsabilità illimitata, se l'Assicurato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.**

Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione R.C. Auto non è operante:

! **se il Conducente non è abilitato alla guida, in base alle disposizioni in vigore o che sia abilitato ma non abbia osservato i limiti o le condizioni previste dalla legge, salvo quanto indicato al paragrafo 2.2 delle Condizioni di Assicurazione**
! **se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di circolazione, per i danni ai terzi trasportati;**
! **se il Veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona cui è stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo quanto previsto al paragrafo 2.2 delle Condizioni di Assicurazione;**
! **se il Veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
! **in caso di dolo del Conducente;**
! **per i danni causati a terzi da Veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214 del vigente Codice della Strada;**
! **nel caso di Veicolo con targa prova, se la Circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;**
! **nel caso di Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive;**
! **in caso di danni provocati da Veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l'accesso di detti Veicoli è vietato a termini di legge;**
! **per i danni da Circolazione nelle aree aeroportuali se il Veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente;**
! **per i danni da carico e scarico con mezzi o dispositivi meccanici e alle Cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate;**
! **per i danni alle persone che occupano il rimorchio, nonché a coloro che partecipano alle manovre sopra menzionate e sono comunque addette all'uso del Veicolo.**

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

Dove vale la copertura?

✓ L'Assicurazione R.C. Auto ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra, in Serbia, nel Regno Unito, in Bosnia Erzegovina e in Montenegro. La garanzia R.C. Auto ti copre anche negli Stati in cui le sigle internazionali sulla Carta Verde non siano barrate. In caso di Circolazione all'estero, la garanzia R.C. Auto opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni internazionali, ferme le maggiori garanzie previste dall'Assicurazione. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il Premio.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il Contratto, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sulle circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio.

In corso di Contratto, devi comunicare qualsiasi cambiamento che comporti una modifica del rischio assicurato.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di Rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

In caso di Sinistro, la richiesta di risarcimento danni deve essere presentata:

- in caso di Sinistro R.C. Auto in Indennizzo Diretto e per i Sinistri relativi alle garanzie accessorie, se acquistate: alla Compagnia;
- in caso di Sinistro R.C. Auto in Indennizzo Ordinario: all'Impresa di Assicurazione di controparte;
- in caso di Sinistro con Veicolo non assicurato o non identificato: alla CONSAP (Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada);
- in caso di Sinistro avvenuto in Italia con Veicolo immatricolato in uno Stato Estero: all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).

Quando e come devo pagare?

Il Contratto si intende perfezionato con il pagamento del Premio. Il Premio è determinato per un periodo di Assicurazione di un anno ed è dovuto per intero al momento della sottoscrizione del Contratto.

Il Premio è comprensivo di imposte e contributo SSN.

Puoi pagare il Premio con carta di credito o PayPal, bonifico bancario e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, con i documenti di legittimazione "Buoni Acquisto Polizza Verti".

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza (data di decorrenza), se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati entro tale data. In caso contrario, l'Assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del Premio.

L'Assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. L'Assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza. La copertura assicurativa resta comunque attiva fino alla decorrenza dell'eventuale nuovo Contratto stipulato per il medesimo Veicolo e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza. Puoi chiedere la sospensione temporanea dell'Assicurazione una sola volta per annualità assicurativa per un massimo di 10 mesi (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). Fermo il termine massimo di sospensione, puoi chiedere la proroga del periodo di sospensione con un preavviso di 10 giorni (o di 5 giorni per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). Per tutta la durata della sospensione, il Veicolo è privo di copertura assicurativa e non può circolare.

Come posso disdire la Polizza?

Se ci ripensi, puoi disdire il Contratto entro 14 giorni di calendario dalla data di decorrenza della polizza. Verti, in assenza di sinistri, ti rimborsa l'intero Premio pagato per tutte le garanzie acquistate.

Inoltre, puoi chiedere la cessazione anticipata del Contratto in caso di:

- vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all'estero, demolizione, cessazione dalla pubblica circolazione del Veicolo assicurato;
- risoluzione consensuale, se non sei stato coinvolto in Sinistri.

Nei predetti casi di cessazione anticipata del Contratto, hai diritto al rimborso della sola garanzia R.C. Auto per il periodo residuo non goduto, escluse le imposte e il contributo SSN. Il rimborso viene fatto tramite bonifico bancario oppure su carta di credito.

VERTI ASSICURAZIONI S.p.A. – Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – www.verti.it – Telefono +39 02 21725 1 – Fax +39 02 21591058 – Email verti@pec.verti.it, solo per ricezione PEC – Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato – Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS numero 1364 del 02/12/99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 290 dell'11/12/99, iscritta al Registro delle Imprese assicurative IVASS numero 1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.

Assicurazione R.C. Auto Multisettore

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)
Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Multisettore
Edizione: 5 ottobre 2026 (ultimo aggiornamento disponibile)

Scopo: Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società: Verti Assicurazioni S.p.A. – Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); telefono +39 02 21725 1; sito internet: www.verti.it e-mail: informazioni@verti.it PEC: verti@pec.verti.it Verti Assicurazioni S.p.A. appartiene al Gruppo Mapfre ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione con il numero 1.00134 Sezione I. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari a 146,0 milioni di euro e il risultato economico è una perdita d'esercizio pari a 9,5 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è 186,2%, come da Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito internet: www.verti.it.

Al Contratto si applica la legge italiana

PRODOTTO MULTISETTORE

Che cosa è assicurato?

Garanzia RCA	La garanzia RCA è prestata alle seguenti condizioni: • **Tipo di Guida:** solo con formula "Guida Libera" • **Forme Tariffarie:** diverse in base alla tipologia del veicolo assicurato: – Bonus Malus: solo per Taxi – Tariffa Fissa: solo per Veicoli speciali, autobus per uso pubblico urbano, autobus per turismo e ad uso non urbano, macchine agricole e rimorchi – Tariffa Fissa con Franchigia Fissa e Assoluta: solo per Autocarri di massa a pieno carico superiore a 35 quintali, Camper, Ciclomotori e Motocicli adibiti a trasporto di cose. L'impegno della Compagnia è prestato nei limiti dei massimali indicati nella Scheda di Polizza. Non sono previste opzioni con sconto sul premio o con pagamento di premio aggiuntivo.

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria non è possibile acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

In aggiunta alle esclusioni e limitazioni previste nel DIP Danni, con riferimento ai seguenti veicoli la garanzia RCA non copre anche i seguenti danni:

Macchine agricole: ! danni provocati alla pavimentazione stradale causati da macchine su cingoli

Gatti delle nevi con traino: ! danni derivanti dal traino di barelle e/o di sciatori

Rimorchi: ! danni alle persone che occupano il rimorchio, nonché a coloro che partecipano alle manovre sopra menzionate e sono comunque addette all'uso del veicolo.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Multisettore è rivolto a chi possiede un veicolo appartenente alle particolari categorie indicate nel DIP Danni (Autobus, Autocaravan, Camper), Autoveicoli ad uso speciale (ad esempio Ambulanze), Ciclomotore e Motociclo adibiti a trasporto di cose, Macchine agricole, Rimorchi e Taxi e deve farlo circolare. L'Assicurazione copre unicamente i danni che il veicolo assicurato può causare ad altri durante la circolazione.

Quali costi devo sostenere?

L'acquisto della Polizza tramite www.verti.it o il nostro call center non prevede costi d'intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Per contattare l'Ufficio Reclami utilizza il form dedicato disponibile nella sezione reclami del Sito www.verti.it. In alternativa, invia una lettera a: Verti – Ufficio Reclami – via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Ricorda di specificare sempre il numero di Polizza, il numero di preventivo o di Sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul sito www.Ivass.it/Consumatori sezione Reclami, consultando l'apposita Guida. **Il termine massimo per il riscontro al reclamo è 45 giorni.**
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06 42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: – All'arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure – al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, numero 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, numero 98). **La procedura è obbligatoria per controversie in materia di contratti assicurativi.**
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. **La procedura è obbligatoria per controversie relative a sinistri R.C. Auto.**
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Conciliazione Paritetica:** ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di Risarcimento danni R.C. Auto fino a € 15.000. Si può accedere alla conciliazione in caso di: a) omessa risposta della Compagnia tenuta al Risarcimento nei termini previsti dalla Legge; b) rifiuto del Risarcimento; c) accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. Per accedere alla procedura, vai su www.conciliazioneaniaconsumatori.it. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti www.ivass.it (sezione Per i Consumatori) e www.ania.it (sezione Servizi). **Arbitrato:** in caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra periti nominati rispettivamente da Verdi e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e dell'Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. **Procedura FIN-NET:** in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il Contratto: consulta il sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net. Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito http://www.ec.europa.eu/fin-net o rivolgendoti all'IVASS, la quale provvederà a sua volta all'inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale	**Imposta sul Premio:** R.C. Auto: 23%. **L'aliquota impositiva sulla garanzia RCA può variare dal 9% al 16% in base alla Provincia di residenza del Proprietario del veicolo in virtù dell'autonomia delle Province, come stabilito dal Decreto Legislativo 68/2011.**
Che cosa è il diritto all'oblio oncologico	
Diritto all'oblio oncologico	**Ai sensi della Legge 7 dicembre 2023, numero 193 e dei relativi decreti attuativi, se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (esempio visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, numero 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella di cui all'Allegato I al Decreto del Ministero della Salute 22 marzo 2024.**
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge numero 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 numero 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Presentazione

Il Prodotto Multisettore Verti è una Polizza di tipo individuale rivolta a tutti coloro che desiderano assicurare il proprio Autobus, Autocaravan (Camper), Autocarro di massa superiore ai 35q, Autoveicolo ad uso speciale, Ciclomotore e Motociclo per trasporto di Cose, Macchine agricole, Rimorchi e Taxi, contro i rischi derivanti dalla Circolazione.

Il Prodotto offre la copertura per la Responsabilità Civile Auto, obbligatoria per poter circolare con il tuo Veicolo.

Il presente Set Informativo illustra le caratteristiche del Prodotto Multisettore ed è composto da:

- **DIP (Documento Informativo Precontrattuale)** che spiega in modo sintetico cosa è assicurato e cosa non lo è, la validità della copertura, e le modalità di pagamento
- **DIPA (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)** che contiene informazioni aggiuntive rispetto al DIP per aiutarti a capire meglio le caratteristiche, limitazioni, esclusioni e costi delle garanzie offerte e fornisce anche informazioni generali su Verti
- **Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario** che contengono l'insieme delle norme che regolano questo Prodotto.

All'interno di questo documento trovi anche:

- **Informativa al Trattamento dei dati Personali**
- **MUP (Modulo Unico Precontrattuale)** che contiene tutte le informazioni precontrattuali previste dal Codice delle Assicurazioni Private e che sono relative al Distributore del Prodotto Auto di Verti.

Nella stesura di questo documento abbiamo utilizzato alcuni elementi grafici e una formattazione del testo che ti aiutano nella lettura e che facilitano la comprensione delle informazioni:

PER RICORDARTI DI FARE QUALCOSA

PER CHIARIRE CONCETTI IMPORTANTI

- **box esplicativi e diversi esempi;**
- **grassetto di colore nero**, per dare risalto alle informazioni che devi leggere con più attenzione perché hanno un particolare impatto su di te, come, ad esempio, le esclusioni e le limitazioni;
- utilizzo della parola **(!) AVVERTENZA** per richiamare la tua attenzione su particolari regole.

Infine, sempre per agevolarti nella lettura, nell'Allegato 3 trovi una sintesi delle prestazioni offerte da questo Prodotto.

(!) AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione

Questa presentazione illustra il Prodotto Multisettore in modo immediato e sintetico, ma non ha valore contrattuale e, quindi, non sostituisce né integra le Condizioni di Assicurazione, che sono solo quelle previste all'interno del Set Informativo.

Sommario

Presentazione 1

Glossario 3

1. Norme generali 6
1.1. Verifiche per il perfezionamento del Contratto e decorrenza della garanzia 6
1.2. Durata contrattuale 7
1.3. Modalità di pagamento del Premio 7
1.4. Conservazione della Classe di merito maturata 7
1.5. Invio documentazione e comunicazioni 8

GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI 8
1.6. Consegna e controllo documenti 8
1.7. Mancata consegna dei documenti 9
1.8. Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula, ma prima dell'accadimento di un Sinistro 9
1.9. Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al Sinistro 9
1.10. Aggravamento di Rischio 9
1.11. Carta internazionale di Assicurazione dei veicoli a motore (Carta Verde) 10
1.12. Duplicato del Certificato e della Carta Verde 10
1.13. Obbligo distruzione di Certificato e Carta Verde 10
1.14. Attestazione dello stato di Rischio 10

MODIFICHE AL CONTRATTO 11
1.15. Adempimenti necessari 11
1.16. Sostituzione con un altro Veicolo 11
1.17. Sospensione delle garanzie in corso di Polizza 11
1.18. Riattivazione delle garanzie 12
1.19. Trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato 12
1.20. Risoluzione del Contratto 12
1.21. Recesso del Contratto su richiesta del Contraente (diritto di ripensamento) 13
1.22. Obbligo distruzione di Certificato e Carta Verde 13
1.23. Reclami 13
1.24. Regime fiscale 14
1.25. Diritto d'accesso agli atti della Compagnia 14

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI 14
1.26. Riparazione del Veicolo (Taxi) 14
1.27. Obblighi in caso di Sinistro 14
1.28. Incidenti Stradali con controparti estere 15

DISPOSIZIONI DI LEGGE 15
1.29. Oneri fiscali e di Legge 15
1.30. Foro competente 15
1.31. Sanction clause 16
1.32. Rinvio alle norme di legge 16
1.33. Termine di prescrizione 16

2. Responsabilità Civile Auto 17
2.1. Soggetti esclusi 17
2.2. Condizioni aggiuntive sempre operanti senza pagamento di un Premio aggiuntivo 18
2.3. Condizioni particolari 18
2.4. Estensione territoriale 18
2.5. Gestione delle vertenze 19
2.6. Esclusioni e Rivalse 19
2.7. Norme per la liquidazione dei danni 19
2.8. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro R.C. Auto 20

Allegato 1 – Disciplina del Bonus Malus (forma tariffaria applicabile per il solo Rischio taxi) 21

Allegato 2 – Modifiche alla Polizza 26

Allegato 3 – Sintesi Massimali, Scoperti e Franchigie 27

Glossario

Il Glossario è un documento che ha valore contrattuale e che contiene le definizioni dei principali termini tecnici che sono presenti all'interno del DIP Danni, del DIP Aggiuntivo e delle Condizioni di Assicurazione. Per le definizioni specifiche relative alla copertura Assistenza Stradale, si rimanda al rispettivo capitolo nelle Condizioni di Assicurazione.

Il significato delle parole inserite nel glossario è lo stesso sia al singolare che al plurale; tutte le parole del glossario sono indicate con lettera iniziale maiuscola

Alienazione del Veicolo: Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione del Veicolo

Appropriazione indebita: Il reato, di cui all'articolo 646 del Codice Penale, commesso da chi detiene una cosa altrui e se ne appropria per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

Assicurato: Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

Assicurazione: Garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione ai sensi dell'articolo 1882 del Codice Civile

Attestazione sullo stato del Rischio o Attestato di Rischio: Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato

Aventi diritto: Soggetti diversi dal Contraente cui deve essere messo a disposizione l'Attestato di Rischio e che possono richiedere la Sospensione della Polizza: Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o Locatario in caso di leasing/locazione finanziaria

Banca dati degli attestati di Rischio (ATRC): Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio

Banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate): Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del Veicolo oggetto di Contratto

Bonus Familiare o RC Familiare: Secondo quanto previsto dall'articolo 134 comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 numero 209, si intende la possibilità per il Contraente, solo se persona fisica, di acquisire la migliore Classe di merito CU di un Contratto R.C. Auto in corso di validità, che è stata maturata su un ulteriore Veicolo, anche di diversa tipologia rispetto al Veicolo da assicurare, dal medesimo Proprietario o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare

Box: Luogo chiuso, coperto e adibito ad uso esclusivo per la custodia del Veicolo

Card: Convenzione tra assicuratori per il Risarcimento diretto

Carta Verde: Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria all'estero

Cessionario: Soggetto a cui viene trasferita la titolarità del Contratto di Assicurazione

Circolazione: Movimento, fermata e sosta del Veicolo

Classe di merito Universale/Classe Universale (CU): Il sistema usato dalle Compagnie di Assicurazione per assegnare una Classe di merito agli assicurati. La classe di Conversione Universale (CU) è riportata sull'Attestato di Rischio e può essere compresa tra 1 (la classe migliore) e 18 (la classe peggiore). Serve per cambiare Compagnia portando con sé la propria storia assicurativa

Classe di merito Interna (CI) o Classe di merito di Compagnia: La classe CI è la Classe di merito interna dell'impresa e può seguire regole evolutive, di crescita o diminuzione, diverse rispetto alla CU

Codice della Strada: Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 e successive modificazioni e integrazioni

Codice delle Assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, numero 209 del Codice delle Assicurazioni private e successivi regolamenti di esecuzione

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A.

Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula la Polizza

Consap S.p.A.: Concessionaria servizi assicurativi pubblici

Cose: Oggetti materiali o animali

Denuncia Sinistro: Comunicazione, verbale o scritta, che informa riguardo all'accadimento di un evento che danneggi o comunque coinvolga il Veicolo assicurato. La denuncia attiva il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri di Verti

Documento unico di Circolazione (DUC): Documento emesso ai sensi del Decreto Legislativo 98 del 29 maggio 2017 e che attesta sia la proprietà che le caratteristiche tecniche del Veicolo

Franchigia e Minimo di Scoperto: Importo, fisso espresso in euro, che rimane a carico dell'Assicurato e viene detratto dall'ammontare del danno

Furto: Reato, previsto dall'articolo 624 del Codice Penale, commesso da chi sottrae il bene assicurato alla persona che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

Garage: Luogo custodito e gestito da Imprese di vigilanza pubbliche o private

Incidente: Qualsiasi evento accidentale connesso alla Circolazione Stradale, ad esempio la collisione con un altro Veicolo, l'urto contro ostacolo fisso, il ribaltamento, l'uscita di Strada

Indennizzo: Importo dovuto dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro, così come previsto dalle Condizioni di Assicurazione

IUR (Identificativo Univoco del Rischio): Codice univoco che identifica il Rischio relativo al Veicolo assicurato e al suo Proprietario. Serve per aggiornare la tabella di Sinistrosità pregressa nell'Attestato di Rischio e nella Banca dati ATRC. Il codice IUR non varia se cambi il Veicolo assicurato o Compagnia di Assicurazione

IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, prima chiamata ISVAP): Autorità istituita con Decreto Legge 6 luglio 2012 numero 95 convertito con Legge 7 agosto 2012 numero 35

Locatario: Persona o ente che prende in locazione il Veicolo

Marciante: Riferito a un Veicolo in grado di muoversi e funzionare correttamente inteso anche nel rispetto delle prescrizioni di legge applicabili

Massimale: Somma massima che la Compagnia è tenuta a pagare in caso di Sinistro

Perdita totale: Avviene nel caso in cui il costo delle riparazioni è superiore al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro

Periodo di osservazione: Periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della Classe di merito per effetto dei Sinistri pagati nel periodo stesso

Polizza o Contratto: Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato ed è costituito da: Scheda di Polizza, eventuali relative Appendici, Certificato di Assicurazione, Carta Verde e Set Informativo

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico

Premio: Importo complessivamente dovuto dal Contraente alla Compagnia, determinato in funzione dei dati del Contraente, del Veicolo e di ogni altro elemento che può contribuire a personalizzare la tariffa

Procedura di riciclo dei Sinistri tardivi: Procedura automatizzata che, tramite il codice IUR, consente lo scambio di informazioni tra Compagnie sui Sinistri pagati al di fuori del Periodo di osservazione o dopo la scadenza del Contratto stesso

Proprietario: Intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del Veicolo

Proprietà privata: Luogo anche all'aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale

Rapina: Reato previsto dall'articolo 628 del Codice Penale e commesso da chi si impossessa di una cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

R.C. Auto (Responsabilità Civile Auto): Assicurazione obbligatoria che copre la Responsabilità Civile di chi circola con veicoli a motore

Residenza: Luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria Residenza anagrafica in Italia

Richiesta danni: Comunicazione scritta effettuata ai sensi di Legge, in base all'articolo 148, procedura di Risarcimento ordinario, e articolo 149, Risarcimento diretto, del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'Assicuratore del Responsabile Civile o al proprio assicuratore il Risarcimento dei danni subiti a seguito di Incidente Stradale

Risarcimento: Somma corrisposta per reintegrare il patrimonio del danneggiato in misura equivalente al danno arrecato

Risarcimento diretto: Procedura per ottenere il Risarcimento dei danni subiti in un Sinistro R.C. Auto direttamente dalla Compagnia invece che dall'assicuratore del Veicolo responsabile

Rischio: Probabilità che si verifichi un Sinistro

Rivalsa: Diritto della Compagnia di recuperare, dal Contraente o dai titolari dell'interesse assicurato, gli importi che ha pagato a Terzi, in base alle eccezioni previste nel Contratto

Scoperto: Importo, contrattualmente pattuito, calcolato in misura percentuale sul danno e che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro

Sinistro: Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

Sinistro tardivo: Sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del Periodo di osservazione (negli ultimi 60 giorni di validità della Polizza) o dopo la scadenza del Contratto; Sinistri relativi a Polizze temporanee o a Polizze annuali annullate in corso d'anno per le quali non si è concluso il Periodo di osservazione. I Sinistri tardivi non sono riportati nell'Attestato di Rischio ma sono comunicati, tramite il Codice IUR, all'impresa che ha in carico il Rischio, consentendone la valorizzazione nell'Attestato che verrà rilasciato al termine dell'ultima copertura annuale o di anno più frazione sottoscritta

Somma assicurata: Importo indicato sulla Polizza, che rappresenta il limite massimo dell'Indennizzo contrattualmente stabilito

Stanza di compensazione: Ufficio, istituito presso la CONSAP, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra le Compagnie partecipanti alla Card

Strada: Via pubblica o privata aperta alla libera Circolazione, costituita dalla carreggiata, dalle banchine, dalle cunette e dalle aree adiacenti utilizzate per la sosta e l'inversione di marcia

Surrogazione: Diritto della Compagnia di sostituirsi all'Assicurato o al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile civile o di altro coobbligato, come previsto dall'articolo 1916 Codice Civile

Valore commerciale: Valore del Veicolo secondo la quotazione riportata da Eurotax giallo (vendita) per i Sinistri R.C. Auto, o dalla rivista specializzata Quattroruote Professional per i Sinistri diversi dalla R.C. Auto. In mancanza sarà valutato da un fiduciario della Compagnia

Vandalismo: Si intende un danno provocato intenzionalmente al Veicolo da una persona

Veicolo: Autobus, Autocaravan (Camper), Autocarro di massa superiore ai 35q, Autoveicolo ad uso speciale, Ciclomotore e Motociclo per trasporto di Cose, Macchine agricole, Rimorchi e Taxi come descritto nella Polizza e identificato dal numero di targa e/o telaio.

1. Norme generali

Le Condizioni di Assicurazione della Compagnia sono seguite dall'Informativa Privacy ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

(!) AVVERTENZA
Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie quindi oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza (articolo 166 C.A.P.).

Tipologie di Veicoli facenti parte la categoria Multisettore

Queste condizioni di Assicurazione si applicano alle seguenti tipologie di Veicoli (così come sono definite dal Codice della Strada):

- **AUTOBUS:** Veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del Conducente.
- **AUTOCARAVAN (CAMPER):** Veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il Conducente.
- **AUTOCARRI CON MASSA MOTRICE A PIENO CARICO SUPERIORE a 35 quintali:** Veicoli destinati al trasporto di Cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle Cose stesse.
- **AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE:** Veicoli muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali Veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e Cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. In questa categoria rientrano anche gli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze.
- **CICLOMOTORE E MOTOCICLO PER TRASPORTO DI COSE**
 – Ciclomotori: Veicoli a motore a due o tre ruote con motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
 – Motoveicoli: Veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, con motore di cilindrata superiore a 50 cc quando adibiti al trasporto di Cose (la destinazione d'uso deve essere indicata sulla Carta di Circolazione).
- **MACCHINE AGRICOLE:** Macchine a ruote o a cingoli impiegate nelle attività agricole e forestali; per il trasporto per conto di aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, di attrezzature destinate all'esecuzione di dette attività e degli addetti alle lavorazioni.
- **RIMORCHI:** Veicoli destinati ad essere trainati da altri Veicoli (con esclusione degli autosnodati).
- **TAXI:** Veicolo utilizzato dall'intestatario della Carta di Circolazione per il trasporto di persone terze, dietro corrispettivo, inclusi:
 a) **locazione senza Conducente;**
 b) **servizio di noleggio con Conducente e servizio di piazza (Taxi) per trasporto di persone;**
 c) **servizio di linea per trasporto di persone;**
 d) **servizio di trasporto di Cose per conto Terzi;**
 e) **servizio di linea per trasporto di Cose;**
 f) **servizio di piazza per trasporto di Cose per conto Terzi.**

La trasmissione della Carta Verde avverrà su richiesta del Contraente.

1.1. Verifiche per il perfezionamento del Contratto e decorrenza della garanzia

Cosa si intende per Contratto coerente?

La normativa prevede la verifica della coerenza del tuo Contratto prima dell'acquisto, al fine di renderlo coerente con le tue esigenze assicurative.

Il nostro preventivo è personalizzato sulla base delle tue risposte: controlla la correttezza e la veridicità dei dati prima dell'acquisto della Polizza e segnala eventuali incongruenze. Solo così potrai ricevere un'offerta basata sulle tue reali esigenze.

Verti accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di preventivo, per la corretta quotazione del Rischio e per valutare la coerenza del Contratto con le esigenze assicurative del Cliente.

Verti esegue le verifiche principalmente tramite consultazione delle banche dati pubbliche e private.

Se al momento della stipula della Polizza l'Attestato di Rischio non è presente nella Banca Dati ATRC, viene acquisito direttamente l'ultimo Attestato di Rischio utile e viene richiesta al Contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della Classe di merito, per i rischi per i quali è prevista, come indicato nell'Allegato 1.

Il Contraente può chiedere a Verti la rivalutazione della Classe di merito assegnata, previa rettifica o aggiornamento dei dati presenti nella banca dati ATRC.

In questi casi, non è consentita la stipula della Polizza fino alla regolarizzazione della posizione assicurativa, tenuto conto anche delle tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, a cui le Compagnie assicurative sono tenute per Legge per accertare la veridicità dei dati inseriti nei preventivi rilasciati.

Se non emergono anomalie dopo il controllo della documentazione descritta nel successivo paragrafo 1.6, Verti, dopo aver ricevuto il pagamento del Premio, comunica la copertura assicurativa alla banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate) e avverte il Contraente che il Veicolo ha copertura assicurativa valida.

Il Certificato di Assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente.

L'Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza che è la data di decorrenza, se il Premio è stato pagato; solo in questo caso il Contratto si intende perfezionato. In caso contrario, l'Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il Premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

Alla scadenza convenuta l'Assicurazione si risolve automaticamente e Verti mantiene operante la copertura fino all'effetto della nuova Polizza e, in ogni caso, non oltre il 15º giorno successivo alla scadenza del Contratto.

1.2. Durata contrattuale

La Polizza Verti Multisettore ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo; pertanto, non necessita di disdetta. L'Assicurazione cessa automaticamente alle ore 24:00 della data di scadenza indicata sulla scheda di Polizza.

Verti, secondo quanto previsto dall'articolo 170 bis del Codice delle Assicurazioni, manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24:00 del 15º giorno successivo alla data di scadenza nel caso in cui il Contraente non abbia nel frattempo stipulato una nuova Polizza R.C. Auto, per il medesimo Veicolo, con altra Compagnia di Assicurazione.

1.3. Modalità di pagamento del Premio

Le modalità di pagamento ammesse sono:

- carta di credito o PayPal,
- bonifico bancario,
- Buoni Acquisto Polizza Verti, se previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali. I Buoni Acquisto sono documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 Codice Civile utilizzabili alle condizioni e termini riportati sui Buoni stessi o specificati sul sito internet ivi indicato.

Il sistema di acquisto con carta di credito viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia.

1.4. Conservazione della Classe di merito maturata

Se acquisto un altro Veicolo, posso usufruire della mia Classe di merito?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

In caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, Furto, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato, il Contraente può chiedere alla Compagnia che la classe di Bonus Malus venga conservata per un altro Veicolo della stessa tipologia, purché il Proprietario rimanga invariato.

Posso mantenere la stessa Classe di merito?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

Solo per il Rischio Taxi, la classe di maturata viene conservata. Tale diritto può essere fatto valere anche:

- dal coniuge, o persona unita civilmente o convivente di fatto del Proprietario;

- in caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi;
- dagli eredi, in caso di morte del Proprietario del Veicolo assicurato, purché conviventi con lui al momento del suo decesso;
- dagli utilizzatori di un Veicolo intestato a portatore di handicap purché questi siano registrati sul libretto/Carta di Circolazione, quali intestatari temporanei per almeno 12 mesi;
- dagli utilizzatori di un Veicolo acquistato in leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine con Contratto maggiore di 12 mesi, se questi sono indicati sul libretto/Carta di Circolazione del Veicolo alienato come intestatari temporanei da almeno 12 mesi;
- in caso di trasferimento di proprietà del Veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica o dalla Società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;
- da una persona giuridica che ha acquisito la proprietà, in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda di una Società di persone o capitali proprietaria del Veicolo;
- in caso di mutamento della classificazione del Veicolo assicurato, come, ad esempio, Taxi reimmatricolato come autovettura ad uso privato;
- in caso di veicoli già assicurati all'estero, purché il Contraente consegni una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della Classe di merito CU da applicare alla Polizza, secondo quanto indicato nella tabella Criteri di attribuzione della Classe di merito CU.

Solo per i contratti in forma tariffaria Bonus Malus, in caso di acquisto di ulteriore Veicolo, di qualsiasi tipologia, da parte del medesimo Proprietario di un Veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), Verti assegna al nuovo Contratto la medesima Classe di merito maturata sul Veicolo già assicurato, a condizione che il Proprietario/Locatario, in caso di Veicolo acquistato in leasing, sia una persona fisica, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni – Legge Bersani numero 40 del 02 aprile 2007.

Al momento del rinnovo di un Contratto già in corso posso beneficiare di una Classe di merito più favorevole?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

Al momento del rinnovo di un Contratto, **se non vi sono Sinistri con responsabilità principale o paritaria negli ultimi 5 anni,** puoi richiedere l'applicazione della Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un altro Contratto in corso di validità di un Veicolo, di qualsiasi tipologia, purché di proprietà della stessa persona fisica o di un familiare stabilmente convivente.

La documentazione da inviare per il riconoscimento della Classe di merito è descritta nell'Allegato 1.

1.5. Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Verti in lingua italiana e possono essere trasmesse dalla Compagnia al Contraente, e viceversa, tramite posta elettronica o posta cartacea, a seconda della modalità scelta dal Contraente. Verti invierà la corrispondenza nella modalità prescelta, modificandola su semplice richiesta del Contraente.

GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI

1.6. Consegna e controllo documenti

Come indicato al precedente paragrafo 1.1, Verti, ai fini della stipula della Polizza e per svolgere le verifiche precontrattuali, può richiedere al Contraente l'invio della documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo, come ad esempio:

- copia del Libretto o Documento unico di Circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà;
- Dichiarazione di mancata Circolazione del Veicolo;
- ulteriore documentazione in formato leggibile descritta nell'Allegato 1.

1.7. Mancata consegna dei documenti

Ricorda di inviare gli eventuali documenti richiesti

Se Verti ti richiede dei documenti, devi inviarli: in caso contrario, ti potrebbe venire assegnata la Classe di merito Bonus Malus 18.

1.8. Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula, ma prima dell'accadimento di un Sinistro

Successivamente alla stipula del Contratto, ma prima dell'accadimento di un Sinistro, se Verti verifica che sono state rese dichiarazioni inesatte o ci sono reticenze da parte del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, la Compagnia può agire ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile. Entro 3 mesi dal giorno in cui Verti è venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni della reticenza, la Compagnia può:

- impugnare il Contratto e chiederne l'annullamento (se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave);
- recedere dal Contratto (se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave).

A titolo esemplificativo, le dichiarazioni inesatte potrebbero riguardare il luogo di Residenza, Comune o Provincia, del Proprietario/Assicurato o le caratteristiche tecniche del Veicolo. In tali casi Verti ha comunque diritto a richiedere l'importo dei Premi relativi al periodo di Assicurazione in corso fino al momento in cui impugna il Contratto dichiarando di recedervi. In ogni caso, Verti ha diritto al Premio dovuto per il primo anno.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:

- se il Certificato di Assicurazione ed eventuale Carta Verde non sono stati ancora inviati al Contraente, Verti non procede alla spedizione e non invia la comunicazione della copertura assicurativa alla Banca dati SITA;
- se invece il Certificato di Assicurazione ed eventuale Carta Verde sono stati ricevuti dal Contraente, questi è tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Verti, che annullerà la copertura assicurativa dalla Banca dati SITA.

1.9. Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al Sinistro

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al Sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, il Risarcimento o l'Indennizzo:

- non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave;
- sono ridotti, in mancanza di dolo o colpa grave, in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato. Nei casi sopra indicati, relativamente alla garanzia di R.C. Auto, **la Compagnia esercita il diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme pagate a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni contrattuali, come previsto dall'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni.** Se i documenti inviati risultano contraffatti o le difformità riscontrate rientrano in una casistica penalmente rilevante, il Contratto può essere risolto di diritto da parte della Compagnia, tramite l'invio di una raccomandata con un preavviso di 15 giorni.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:

- se il Certificato di Assicurazione ed eventuale Carta Verde non sono ancora stati trasmessi, Verti non li invia al Contraente e non comunica la copertura assicurativa alla banca dati SITA;
- se il Certificato di Assicurazione ed eventuale Carta Verde sono stati ricevuti dal Contraente, questi è tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Verti, che annullerà la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.10. Aggravamento di Rischio

Per l'intera durata della Polizza, il Contraente è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che può modificare la valutazione del Rischio e la relativa quantificazione del Premio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la Perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di R.C. Auto, la Compagnia, ai sensi dell'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, esercita il diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che ha eventualmente dovuto pagare a terzi.

Se il Premio effettivamente dovuto è superiore a quello pagato dal Contraente, entro il termine di 90 giorni, dal quale Verti è venuta a conoscenza dell'aggravamento del Rischio, la stessa può inviare al Contraente un'appendice integrativa di Polizza, indicando la differenza di Premio e comunicando sinteticamente al Contraente i motivi del ricalcolo. In tal caso, **il Contraente deve provvedere al pagamento delle differenze di Premio entro 15 giorni dalla richiesta.** Se, invece, il Premio effettivamente dovuto è inferiore a quello pagato dal Contraente, entro il medesimo termine di 90 giorni, la Compagnia emette un'appendice integrativa di Polizza e corrisponde al Contraente la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto.

Fermo il rimborso della differenza dovuta, **Verti si riserva il diritto di impugnare il Contratto o di recedervi, secondo quanto previsto dal Codice Civile e di non inviare i documenti definitivi di Polizza, se non sono stati ancora trasmessi.**

1.11. Carta internazionale di Assicurazione dei veicoli a motore (Carta Verde)

La Carta Verde è il certificato internazionale di Assicurazione che consente al Veicolo di entrare e circolare in un Paese estero in regola con l'obbligo dell'Assicurazione per la R.C. Auto (Responsabilità Civile Automobilistica).

La Carta Verde è emessa sotto la responsabilità dell'Ufficio Nazionale di Assicurazione del Paese d'immatricolazione del Veicolo ed è rilasciata dalla Compagnia insieme alla Polizza o può essere richiesta dal Contraente.

1.12. Duplicato del Certificato e della Carta Verde

Non ho più il Certificato e la Carta Verde: posso avere un duplicato?

Sì, nel caso in cui il Certificato o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati, siano stati persi o rubati, puoi richiedere un duplicato.

In caso di Furto o smarrimento, la Compagnia può richiederti una copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.13. Obbligo distruzione di Certificato e Carta Verde

In caso di modifiche al Contratto, la Compagnia può chiedere al Contraente di distruggere il Certificato e la Carta Verde. **Il Contraente, se non distrugge il Certificato e la Carta Verde, deve rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia a Terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.**

1.14. Attestazione dello stato di Rischio

L'Attestato di Rischio è utilizzato nell'ambito delle assicurazioni R.C. Auto e riporta: i Sinistri causati dal Veicolo (a prescindere dal Conducente) e pagati dalle Compagnie negli ultimi 10 anni, la Classe di merito interna di ciascuna impresa e la Classe di merito di conversione universale (CU), di provenienza e di assegnazione.

Obbligo di consegna dell'Attestato di Rischio al Contraente

Entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale del Contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, dell'Avente diritto, l'Attestato di Rischio:

a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il Contratto è stato stipulato;
b) nel caso di sospensione della garanzia in corso di Polizza e successiva riattivazione, con riferimento alla nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione;
c) in caso di Furto, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita o demolizione, cessazione definitiva della Circolazione del Veicolo, avvenuti dopo la conclusione del Periodo di osservazione, cioè nei 60 giorni antecedenti la scadenza del Contratto;
d) nei casi di vendita del Veicolo, avvenuta dopo la conclusione del Periodo di osservazione, cioè nei 60 giorni antecedenti la scadenza del Contratto, se chi ha alienato il Veicolo ha esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del Contratto.

Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'Attestato di Rischio relativo agli ultimi 10 anni. In tal caso la Compagnia, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, invia tramite e-mail l'Attestato di Rischio che riporta l'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si è concluso il Periodo di osservazione.

L'Attestazione non può essere rilasciata se il Contratto ha avuto durata inferiore al Periodo di osservazione.

Modalità di consegna

La Compagnia invia l'Attestato di Rischio all'Avente diritto attraverso e-mail; inoltre è possibile richiederne una copia contattando il Servizio Clienti al numero +390236617100.

MODIFICHE AL CONTRATTO

In corso di Polizza, puoi **sostituire il Veicolo assicurato mantenendo la Classe di merito maturata se il Veicolo è un Taxi**. Potrà esserci un adeguamento del Premio e quindi la necessità di effettuare un nuovo pagamento o ricevere un rimborso. Ti invieremo i nuovi documenti contrattuali, validi fino alla fine della Polizza originaria. **Dopo la sostituzione del Veicolo, dovrai distruggere la Carta Verde e il Certificato.**

1.15. Adempimenti necessari

Il Contraente può apportare delle modifiche al Contratto solo se:

- ha già inviato i documenti richiesti al paragrafo 1.7;
- la regolazione del Premio relativa alla durata residua della Polizza viene calcolata con la stessa tariffa della Polizza sostituita e può dar luogo ad un rimborso o ad una integrazione del Premio;
- non è comunque previsto il rimborso di tasse e oneri parafiscali già pagati nella Polizza sostituita;
- in caso di integrazione del Premio, **il Contratto di sostituzione ha decorrenza alle ore 24:00 del giorno di pagamento dell'integrazione;**
- in caso di sostituzione per cambio Veicolo, qualora il Contraente richieda una decorrenza oraria, la nuova Polizza avrà decorrenza dall'orario indicato. Questo potrà accadere solo nel caso in cui la procedura di acquisto avvenga in un orario antecedente all'orario di inizio copertura.

Le modifiche che possono essere apportate al Contratto e le relative modalità sono illustrate nella tabella riportata nell'Allegato 2.

1.16. Sostituzione con un altro Veicolo

Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in Polizza se non è richiesta integrazione di Premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24:00 del giorno di pagamento dell'integrazione. Contestualmente all'emissione della Polizza, la Compagnia invierà al Contraente i nuovi documenti assicurativi.

La Classe di merito segue sempre le regole di Conservazione della Classe di merito maturata indicate al paragrafo 1.4.

Per il solo Rischio Taxi, nel caso la sostituzione del Veicolo assicurato avvenga con un Veicolo appartenente alla stessa tipologia, è previsto il mantenimento della Classe di merito maturata.

Nel caso di richiesta di sostituzione del Veicolo assicurato con un Veicolo appartenente ad altra tipologia, il Contratto verrà assegnato:

- alla Classe di merito CU 14, se il nuovo Veicolo da assicurare è un'autovettura, un motociclo, un ciclomotore o un furgone;
- alle forme tariffarie Franchigia Fissa ed Assoluta e Tariffa Fissa, se il nuovo Veicolo da assicurare appartiene a una tipologia differente da autovettura, motociclo, ciclomotore o un furgone, fatta salva l'applicabilità dell'articolo134 comma 4 bis del CAP nel caso di proprietà di altro Veicolo.

1.17. Sospensione delle garanzie in corso di Polizza

Posso sospendere la Polizza?

Sì, puoi sospendere le garanzie fino al giorno prima della scadenza della Polizza.

La sospensione non comporta il pagamento di nessun onere aggiuntivo.

L'Avente diritto può richiedere la sospensione se:

- indica nella richiesta la data di fine della sospensione;
- la durata massima della sospensione è di 10 mesi per l'intero periodo di Polizza (11 mesi nel caso di autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico);
- la Polizza non è mai stata sospesa; la sospensione può essere richiesta una sola volta durante la validità della Polizza.

L'Avente diritto può richiedere la sospensione del Contratto rivolgendosi al Servizio Clienti al numero +390236617100.
La sospensione ha decorrenza dalle 24:00 della data di invio della richiesta di sospensione.
Verti comunica alla Banca Dati SITA l'interruzione della copertura assicurativa.

1.18. Riattivazione delle garanzie

La data di riattivazione viene comunicata dal Cliente con la richiesta di sospensione e ha comunque effetto dalle ore 24:00 del giorno stesso indicato dal Cliente.
La riattivazione della Polizza può essere richiesta anche su un altro Veicolo, secondo quanto indicato nel paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** "Conservazione della Classe di merito maturata". **Se è necessario integrare il Premio, la riattivazione viene effettuata dopo il pagamento dell'integrazione richiesta.**
La riattivazione prevede l'emissione di nuovi documenti. **Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso anche il Periodo di osservazione** relativo alle regole evolutive della Classe di merito (formula Bonus Malus). Il Periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
La scadenza della Polizza viene prorogata per un periodo pari a quello della sospensione.
L'Avente diritto può richiedere di anticipare o posticipare la data di riattivazione del Contratto sospeso rivolgendosi al Servizio Clienti.
Termini per la richiesta di posticipo della riattivazione:

a) **entro 10 giorni** prima della scadenza del periodo di sospensione in corso;
b) **entro 5 giorni** prima della scadenza del periodo di sospensione in corso, per autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri.

La Polizza viene riattivata in base alla tariffa applicata al Contratto sospeso, se Contraente e Proprietario rimangono invariati. Il Premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della riattivazione, viene conguagliato sul Premio della Polizza riattivata.
In caso di Polizza con frazionamento del Premio, Verti richiede il pagamento delle rate di Premio dovute.
Se il Contraente chiede la risoluzione del Contratto per comprovata Alienazione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione del Veicolo avvenuti contestualmente o successivamente alla sospensione della Polizza, Verti rimborsa la parte di Premio relativa alla R.C. Auto per il periodo di Rischio non corso (relativo, quindi ai giorni di Polizza che rimangono fino alla scadenza di Polizza). Il rimborso del Premio è effettuato al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Il Contraente può ottenere il rimborso anche successivamente, **purché la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di sospensione.**

1.19. Trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato

In caso di trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a comunicarlo tempestivamente a Verti. Il trasferimento di proprietà del Veicolo determina uno dei seguenti effetti:

a) **Sostituzione con altro Veicolo:** la persona che perde la proprietà del Veicolo può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà della medesima tipologia del Veicolo alienato. Verti rilascia i nuovi documenti assicurativi e procede all'eventuale aumento o diminuzione del Premio.
b) **Cessione del Contratto:** la richiesta di cessione di Contratto **deve avvenire contestualmente al passaggio di proprietà o comunque entro massimo 7 giorni.** In tal caso, Verti invia al Cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il Cessionario avrà diritto a mantenere, ove presente la disciplina Bonus Malus, la classe CU, risultante dall'ultimo Attestato di Rischio maturato sino alla scadenza del Contratto ceduto. **Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e non prevede il rilascio dell'Attestato di Rischio al Cessionario. Per assicurare lo stesso Veicolo, il nuovo Proprietario deve stipulare una nuova Polizza a cui viene assegnata, per il solo Rischio Taxi, la Classe di merito CU 14,** secondo quanto disposto dall'articolo 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private. **Il Contraente deve distruggere la Carta Verde e il Certificato.** In caso contrario **la Compagnia esercita azione di Rivalsa per gli importi pagati a Terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tali documenti.**
c) **Risoluzione del Contratto,** come indicato al successivo paragrafo 1.19.

1.20. Risoluzione del Contratto

1) Il Contratto può essere risolto:

- su richiesta del Contraente, in caso di cessazione del Rischio per vendita, consegna in conto vendita,esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica Circolazione del Veicolo. Il Contratto è risolto dalle ore 24:00 del giorno in cui il Veicolo è stato alienato;

- per mutuo consenso tra la Compagnia e il Contraente, se non ci sono Sinistri. Il Contratto è risolto dalla data di invio della richiesta di risoluzione consensuale con dichiarazione di aver distrutto il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde.

In tutti le ipotesi sopra indicate, in presenza di regolarità amministrativa e contabile del Contratto, la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa alla R.C. Auto per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo SSN. La modalità di rimborso prevista è accredito su carta di credito o bonifico bancario.

Il rimborso del Premio relativo alla garanzia R.C. Auto pagato e non goduto viene calcolato dalla data della consegna in conto vendita del Veicolo e viene effettuato solo dopo la ricezione di tutta la documentazione richiesta.

2) Il Contratto deve essere risolto in caso di:

- Decesso del Proprietario del Veicolo e conseguente trasferimento di proprietà ad un erede non convivente con il *de cuius* al momento del decesso. Se il Contraente di Polizza è una persona diversa dal Proprietario del Veicolo e se vi è regolarità amministrativa e contabile del Contratto, Verti rimborsa all'erede la parte di Premio relativa a tutte le garanzie riferite ai danni diretti del Veicolo presenti nel Contratto, al netto dell'imposta e del contributo SSN. Il rimborso viene effettuato a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, accompagnata dalla seguente documentazione:
 – Dichiarazione di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde;
 – Certificato di morte.
- Decesso del Proprietario del Veicolo e Contraente della Polizza. Se vi è regolarità amministrativa e contabile del Contratto, Verti rimborsa all'erede la parte di Premio relativa a tutte le garanzie riferite ai danni diretti del Veicolo presenti nel Contratto, al netto dell'imposta e del contributo SSN. Il rimborso è effettuato a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, accompagnata dalla seguente documentazione:
 – Dichiarazione di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde;
 – Certificato di morte;
 – documento comprovante la qualità di erede;
- in caso di Furto o di appropriazione indebita: il Contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle Autorità competenti; il Contraente deve inviare alla Compagnia copia della denuncia di Furto/appropriazione indebita; Verti rimborsa al Contraente la parte di premio R.C. Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo SSN.

1.21. Recesso del Contratto su richiesta del Contraente (diritto di ripensamento)

Il Contraente può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni di calendario dal giorno della decorrenza del Contratto (articolo 59-octies del Codice del Consumo), solo in assenza di sinistri, senza penali e senza dover indicare il motivo.

Verti rimborsa l'intero Premio pagato.

1.22. Obbligo distruzione di Certificato e Carta Verde

Le indicazioni contenute in questo paragrafo sono applicate in tutti casi in cui, a seguito di modifica del Contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di distruggere il Certificato e la Carta Verde.

1.23. Reclami

Ti ricordiamo che una richiesta di chiarimenti o di assistenza non è un reclamo. Per questi casi, e per qualunque necessità di avere informazioni o supporto, puoi contattare, **dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00:**

- **Servizio Preventivi: +390236617001**
- **Servizio Rinnovi: +390236617100**
- **Servizio Clienti: +390236617100**
- **Servizio Sinistri: +390236617100**

I nostri consulenti sono a tua disposizione per offrirti supporto e chiarimenti. Inoltre, puoi consultare le FAQ sul sito www.verti.it per trovare molte informazioni utili. Nel caso invece fossi insoddisfatto del servizio offerto e volessi presentare reclamo, ti chiediamo di inoltrarcelo attraverso:

- form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del sito www.verti.it

- posta all'indirizzo **Verti – Ufficio Reclami – via A. Volta 16 – 20093 Cologno Monzese (MI).**

In assenza di riscontro entro 45 giorni o in caso di risposta non soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), allegando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia. Le informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e l'apposito modello da utilizzare sono reperibili sul sito www.ivass.it/Consumatori alla sezione Reclami. Ai sensi del Regolamento IVASS numero 24 del 19 maggio 2008, indichiamo di seguito le specifiche sulla modalità di gestione dei reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi.

Reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi anche a titolo accessorio (iscritti in Sezione A o F del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori.

Verti gestisce i reclami in merito ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale e degli Intermediari a titolo accessorio che operano su incarico della stessa Compagnia per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Reclami relativi al comportamento degli altri Intermediari Assicurativi (Iscritti in Sezione B e D del RUI) e loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Broker e Banche) coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, vengono gestiti direttamente dall'Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e vanno indirizzati direttamente a loro.

Se il reclamo, invece, dovesse pervenire a Verti, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché analizzi il reclamo e a dare riscontro entro un massimo di 45 giorni.

1.24. Regime fiscale

Alle garanzie presenti in Contratto si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	23.00%(1)

(!) AVVERTENZA: in base all'articolo17 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011 numero 68, le province possono variare l'aliquota base della R.C. Auto con un'oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l'aliquota applicata dalla provincia di Residenza del Proprietario del Veicolo consultare il sito internet del governo www.finanze.gov.it.

1.25. Diritto d'accesso agli atti della Compagnia

Verti, ai sensi dell'articolo 146 del Codice delle Assicurazioni e del relativo Regolamento attuativo Decreto Ministeriale numero 191/2008 gestisce la richiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

1.26. Riparazione del Veicolo (Taxi)

Solo per i Taxi, in caso di Sinistro con danni al Veicolo, l'Assicurato o il Contraente, ha la possibilità di recarsi presso una delle carrozzerie convenzionate con Verti per la riparazione del Veicolo (elenco delle carrozzerie disponibile alla pagina www.verti.it/Sinistri/carrozzerie-convenzionate/).

Se la riparazione del Veicolo è considerata antieconomica perché i costi di riparazione superano il suo Valore Commerciale al momento del Sinistro, viene corrisposto un importo pari al Valore Commerciale del Veicolo, al netto del valore del relitto che viene stimato in base alla valutazione effettuata dalla Compagnia tramite un'asta web o, in mancanza, da parte di un suo perito.

1.27. Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro R.C. Auto, il Contraente deve informare Verti entro 3 giorni dall'evento o da quando ne viene a conoscenza. È possibile denunciare chiamando il numero 0236617100.

(1) Comprensivo del contributo SSN del 10.50%.

In alternativa, si può inviare una comunicazione scritta a **Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI).**

Il Conducente deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di Incidente), anche se non firmato dalla controparte. Il Modulo blu/CAI permette di raccogliere tutti gli elementi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del Sinistro, modalità di accadimento, targhe dei Veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi Conducenti ed estremi delle coperture assicurative.

Il Modulo blu/CAI va compilato anche nel caso in cui il Conducente non abbia subito un danno o sia lui interamente responsabile del Sinistro.

Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e su come comportarsi al momento del Sinistro.

Durante la denuncia telefonica Verti indica le modalità di invio del Modulo blu/CAI e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla Compagnia.

Il Modulo blu/CAI può essere compilato anche in formato digitale al seguente link www.cai.verti.it, sottoscritto con firma elettronica avanzata, avendo piena validità legale alternativa al formato cartaceo.

1.28. Incidenti Stradali con controparti estere

L'Assicurato, dopo aver sporto denuncia telefonica, chiamando il numero 0236617010, dovrà procedere come di seguito indicato.

Incidente sul territorio italiano con controparte estera

Se il Veicolo Assicurato è coinvolto sul territorio italiano in un Incidente RCA con un Veicolo con targa estera, deve inviare la richiesta di Risarcimento all'UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera Raccomandata A/R da indirizzare in Corso Sempione 39, 20145 Milano oppure tramite PEC a uci@pec.ucimi.it.

L'UCI, ricevuta la richiesta, comunica il nome della Compagnia incaricata di liquidare il danno.

Si ricorda che l'UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da Veicoli muniti di targa italiana anche se assicurati con una Compagnia estera.

Incidente sul territorio estero con controparte estera

Se il Veicolo assicurato è coinvolto sul territorio estero in un Incidente RCA con un Veicolo con targa estera, l'Assicurato deve inviare la richiesta di Risarcimento al Bureau dello Stato dove è avvenuto l'Incidente (organismo equivalente all'UCI italiano). Se il Veicolo estero coinvolto nell'Incidente è immatricolato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Risarcimento può essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuare l'impresa di Assicurazione corretta, l'assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A., Centro informazioni sito internet https://portale.consap.it.

Si ricorda che, in questa casistica, l'UCI non ha alcuna competenza.

Incidente con controparte non identificata o non assicurata

In caso di Sinistro R.C. Auto avvenuto con un Veicolo non identificato o di cui risulti impossibile identificare l'assicuratore entro 2 mesi dal Sinistro, la richiesta di Risarcimento dovrà essere rivolta a **CONSAP S.p.A.** Dal 2003 la CONSAP, che gestisce il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese residenti in Italia a ottenere il Risarcimento dei danni subiti a seguito di un Sinistro R.C. Auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

1.29. Oneri fiscali e di Legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

1.30. Foro competente

In caso di controversie, il foro competente sarà quello del luogo di Residenza o della sede legale del Contraente.

1.31. Sanction clause

La Compagnia è esonerata dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di risarcire o indennizzare qualsiasi richiesta di Risarcimento e comunque di eseguire qualsiasi prestazione prevista nella Polizza se e nella misura in cui la copertura, il pagamento del Risarcimento o dell'Indennizzo o l'esecuzione della prestazione esponga la Compagnia o i propri riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque Paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

1.32. Rinvio alle norme di legge

Il Contratto è disciplinato dalla Legge italiana e per quanto non è diversamente specificato valgono le norme di legge.

1.33. Termine di prescrizione

Il termine entro il quale si prescrive il diritto verso il responsabile al Risarcimento dei danni provocati dalla Circolazione di Veicoli del danneggiato è di 2 anni (articolo 2947 del Codice Civile), salvo che il fatto costituisca reato e che per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga. I diritti che derivano dal Contratto di Assicurazione, compreso quello al Risarcimento del danno, possono essere fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il Risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione contro di questi e (articolo 2952 del Codice Civile) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

2. Responsabilità Civile Auto

La garanzia Responsabilità Civile Auto è sempre presente nel Contratto quale garanzia obbligatoria per legge per poter circolare con il tuo Veicolo.

Verti si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, sono eventualmente dovute a titolo di Risarcimento dei danni involontariamente arrecati a Terzi, dalla Circolazione del Veicolo descritto nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione R.C. Auto copre i danni causati dalla Circolazione a prescindere dall'area in cui il Veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

La Polizza è stipulata:

A) per il solo Rischio Taxi in forma tariffaria Bonus Malus, che prevede:
 – riduzioni di Premio in assenza di Sinistri nel Periodo di osservazione;
 – maggiorazioni di Premio in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione o nel caso in cui Verti, tramite la così detta procedura di riciclo dei Sinistri tardivi, riceva da parte di un'altra Compagnia di Assicurazione, indicazione che il Veicolo è stato coinvolto in Sinistri, pagati fuori dal Periodo di osservazione, che hanno comportato pagamenti per risarcimenti per i quali sia è accertata la responsabilità principale del Conducente del Veicolo assicurato.

B) Per Veicoli speciali, Autobus per uso pubblico urbano, Autobus per turismo e ad uso non urbano,Macchine agricole e Rimorchi in forma tariffaria Fissa la quale prevede un Premio fisso di Polizza. Non sono previste maggiorazioni di Premio in caso di Sinistri liquidati nel Periodo di osservazione.

C) Per Autocarri di massa superiore a 35 quintali,Camper, Cicli e motocicli per trasporto di Cose la Polizza è stipulata nelle seguenti forme tariffarie:
 – Franchigia Fissa ed assoluta la quale prevede un Premio fisso di Polizza e, in caso di Sinistro e a prescindere dall'entità del danno provocato, il rimborso a Verti dell'importo della Franchigia. I**l Contraente, l'Assicurato e il Proprietario sono tenuti in solido a rimborsare a Verti l'importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.**
 – Forma tariffaria Fissa.

ESEMPI PER LA GARANZIA R.C. AUTO – FORMA TARIFFARIA FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA:

Ammontare del Danno: € 1.000

Franchigia: € 250 il Risarcimento verso il Terzo danneggiato sarà pari a € 1.000 e a carico del Contraente/Assicurato/Proprietario rimarrà l'importo di € 250

Ammontare del Danno: € 100

Franchigia: € 250 il Risarcimento verso il Terzo danneggiato sarà pari a € 100 e a carico del Contraente/Assicurato/Proprietario rimarrà l'importo di € 100.

La disciplina per il rinnovo delle Polizze con "Forma tariffaria Fissa", "Forma tariffaria Franchigia Fissa ed assoluta e Tariffa Fissa" è descritta nell'Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione, paragrafo Regole evolutive.

2.1. Soggetti esclusi

Per legge non sono considerati Terzi e non sono coperti dall'Assicurazione obbligatoria:

- **il Conducente del Veicolo responsabile del Sinistro,** per i danni a persona e a Cose;
- **il Proprietario del Veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio,** il Locatario di Veicolo in leasing, per i danni a Cose;
- **il coniuge non legalmente separato,** il convivente, gli ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del Veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di Veicolo in leasing, per i danni a Cose;
- **affiliati, parenti ed affini entro il terzo grado** del Conducente e del Proprietario del Veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per Veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a Cose;
- i Soci a responsabilità illimitata, se l'Assicurato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, gli affiliati, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a Cose.

2.2. Condizioni aggiuntive sempre operanti senza pagamento di un Premio aggiuntivo

Ci sono delle condizioni aggiuntive nella tua Polizza: vediamole in dettaglio.

- **Parziale rinuncia alla Rivalsa in caso di ebbrezza.** A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione al paragrafo 2.6 “Esclusioni e Rivalse”, se il Veicolo assicurato è guidato da persona in stato di ebbrezza, **solo ed esclusivamente per il primo Sinistro, Verti limita la Rivalsa nei confronti dell’Assicurato, del Proprietario e del Conducente a € 2.500.**
- **Responsabilità civile trasportati.** La Polizza copre la Responsabilità civile dei trasportati se procurano involontariamente danni a Terzi durante la Circolazione del Veicolo assicurato. **Sono esclusi i danni al Veicolo assicurato e agli altri occupanti del Veicolo stesso.** La garanzia è prestata entro i limiti previsti in Polizza per la garanzia di Responsabilità civile obbligatoria.
- **Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita.** A parziale deroga di quanto disposto al successivo paragrafo 2.6, Verti limita il diritto di Rivalsa **fino a un importo di € 2.500** nei confronti del Proprietario e del Conducente del Veicolo assicurato se il Conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, omette involontariamente di:
 – rinnovarla, ma ne ottiene **il rinnovo entro 6 mesi dalla data del Sinistro**;
 – effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne ottiene **il rilascio entro 6 mesi dalla data del Sinistro.**

2.3. Condizioni particolari

- **Autoveicoli adibiti a scuola guida.** L’Assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati Terzi:
 – l’esaminatore;
 – l’allievo conducente anche quando è alla guida, eccetto che durante l’esame di guida;
 – l’istruttore soltanto durante l’esame di guida dell’allievo conducente.
- **Locazione senza Conducente.** Il Contraente dichiara e Verti ne prende atto, che il locatore del Veicolo assicurato è in possesso della licenza di locazione.
- **Macchine su cingoli.** Sono sempre esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione Stradale causati da macchine su cingoli.
- **Gatti delle nevi con traino.** Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti dal traino di barelle con feriti e/o il traino di sciatori causati dalla Circolazione di gatti delle nevi.
- **Rischio statico rimorchi.** La garanzia è operante per i seguenti danni involontariamente provocati a Terzi dal rimorchio identificato in Polizza, esclusivamente se staccato dalla motrice:
 – danni causati dal rimorchio in sosta;
 – danni derivanti da manovre a mano;
 – danni derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.
- **Veicoli speciali per portatori di handicap.** La garanzia è valida, per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa dal Veicolo assicurato, effettuato tramite l’ausilio di mezzi dispositivi meccanici.

2.4. Estensione territoriale

La garanzia R.C. Auto è operante nei seguenti stati:

- **Repubblica Italiana;**
- **Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;**
- **Stati aderenti all’Unione Europea;**
- **Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera;**
- **altri Stati elencati (non barrati) nel Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).**

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio. Se la Polizza non è più valida o è stata sospesa nel corso del periodo di Assicurazione e prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente deve distruggerla. **Verti esercita il diritto di Rivalsa per le somme che ha eventualmente pagato a terzi a causa del mancato rispetto di tale obbligo.**

2.5. Gestione delle vertenze

Verti assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, **fino a quando ne ha interesse,** in tutte le sedi dove si discute del Risarcimento del danno, incaricando, se necessario, legali o tecnici.

Verti ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

2.6. Esclusioni e Rivalse

La garanzia R.C. Auto non è valida:

- **se il Conducente non è abilitato alla guida, in base alle disposizioni in vigore o che sia abilitato ma non abbia osservato le condizioni previste dalla legge, salvo quanto indicato al paragrafo 2.2;**
- **se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di Circolazione, per i danni ai Terzi trasportati;**
- **se il Veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona cui è stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo quanto previsto al paragrafo 2.2;**
- **se il Veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- **in caso di dolo del Conducente;**
- **per i danni causati a terzi da Veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214 del vigente Codice della Strada;**
- **nel caso di Veicolo con targa prova, se la Circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;**
- **nel caso di Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive;**
- **in caso di danni provocati da Veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l'accesso di detti Veicoli è vietato a termini di legge;**
- **per i danni da Circolazione nelle aree aeroportuali se il Veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente;**
- **per i danni da carico e scarico con mezzi o dispositivi meccanici e alle Cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate;**
- **per i danni alle persone che occupano il rimorchio, nonché a coloro che partecipano alle manovre sopra menzionate e sono comunque addette all'uso del Veicolo.**

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita il diritto di Rivalsa per le somme che ha eventualmente dovuto pagare a Terzi.

2.7. Norme per la liquidazione dei danni

Procedura per il Risarcimento del danno

Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1º febbraio 2007 si applica la procedura di Risarcimento diretto, nei casi previsti dal Codice delle Assicurazioni. Verti risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di Incidente.

Per tale motivo devi richiedere il Risarcimento del danno direttamente a Verti e non all'assicuratore del Veicolo responsabile.

La CARD si applica se:

- **il Sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di 2 Veicoli;**
- **il Conducente riporta lesioni sino al 9%d'invalidità permanente;**
- **il luogo di accadimento del Sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;**
- **i Veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;**
- **i Veicoli sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o che esercitano l'Assicurazione obbligatoria della R.C. Auto e aderiscono al sistema del Risarcimento diretto, ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni.**

I termini per la formulazione dell'offerta da parte di Verti, conteggiati dalla data di ricezione richiesta di Risarcimento danni completa di tutta la documentazione richiesta dalla legge, sono:

- 30 giorni, per i danni al Veicolo e alle Cose, ma solo se è stata sottoscritta la CAI (Modulo di constatazione amichevole) da entrambi i conducenti;
- 60 giorni se il modulo CAI è firmato solo dal Conducente e si sono verificati danni a Cose o al Veicolo;
- 90 giorni, per i Sinistri con danni alle persone.

La Compagnia si impegna ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui l'Assicurato dichiara di accettare l'offerta.

2.8. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro R.C. Auto

Al fine di evitare le maggiorazioni di Premio derivanti dall'applicazione del malus e dall'indicazione del Sinistro sull'Attestazione dello stato del Rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati.

Per rimborsare i Sinistri rientranti nel Risarcimento ordinario, il Contraente dovrà contattare il Servizio Sinistri, chiamando lo 02.83967100 per conoscere l'importo liquidato e per conoscere le modalità con cui effettuare il pagamento. Per rimborsare i Sinistri con colpa rientranti nella procedura di Risarcimento Diretto, invece, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l'importo liquidato dall'altra impresa al proprio assicurato e le istruzioni per effettuare il pagamento.

La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Via Yser, 14, 00198, Roma; telefono 06 85796444; Fax 06 857965 46 547; sito internet www.consap.it di posta elettronica rimborsistanza@consap.it.

Al fine di agevolare il contraente in tale procedura, Verti, prima del rinnovo del contratto, potrà effettuare la richiesta per conto del Contraente medesimo quale servizio dedicato ai propri assicurati.

A tal riguardo Verti invierà al Contraente una comunicazione specifica con la quale richiederà copia di un documento di identità in corso di validità per poter inoltrare correttamente la domanda a Consap. Successivamente, Consap, invierà direttamente al Contraente la risposta con l'indicazione dell'importo eventualmente da rimborsare e gli estremi dell'IBAN su cui effettuare il pagamento.

A seguito del rimborso dell'importo liquidato dall'impresa del danneggiato, il contratto verrà riclassificato come conseguenza dell'eliminazione del sinistro dall'attestato di rischio.

Allegato 1 – Disciplina del Bonus Malus (forma tariffaria applicabile per il solo Rischio taxi)

Come funziona la formula del Bonus Malus per l'assegnazione della Classe di merito?

La formula Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri nei periodi di osservazione.

In assenza di Sinistri, Verti applicherà alla tariffa della garanzia R.C. Auto, in vigore all'atto del rinnovo, i coefficienti riportati nella tabella che trovi qui sotto.

Evoluzione delle classi di Bonus Malus	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,55
3	0,59
4	0,64
5	0,70
6	0,74
7	0,76
8	0,77
9	0,78
10	0,82
11	0,84
12	0,87
13	0,98
14	1,20
15	1,50
16	1,78
17	2,15
18	2,45

Variazioni percentuali in assenza di sinistri Evoluzione classi di bonus malus	Variazioni percentuali in assenza di sinistri Variazione percentuale
2-1	−9,09%
3-2	−6,78%
4-3	−7,81%
5-4	−8,57%
6-5	−5,41%
7-6	−2,63%
8-7	−1,30%
9-8	−1,28%
10-9	−4,88%

Variazioni percentuali in assenza di sinistri Evoluzione classi di bonus malus	Variazioni percentuali in assenza di sinistri Variazione percentuale
11-10	−2,38%
12-11	−3,45%
13-12	−11,22%
14-13	−18,33%
15-14	−20,00%
16-15	−15,73%
17-16	−17,21%
18-17	−12,24%

Cos'è il Periodo di osservazione?

È il periodo che viene preso come riferimento per l'assegnazione della Classe di merito CU.

Durante la prima annualità assicurativa, il periodo va dal giorno della decorrenza della Polizza fino a 60 giorni prima della scadenza. I periodi delle annualità successive **alla prima iniziano 60 giorni prima della decorrenza della Polizza e terminano 60 giorni prima della scadenza.**

In ogni caso, Verti comunicherà, tramite la Procedura di riciclo dei Sinistri tardivi, i pagamenti di Sinistri avvenuti al di fuori del Periodo di osservazione per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del Veicolo assicurato.

L'articolo 133 del Codice delle Assicurazioni, così come modificato dall'articolo 34 bis del Decreto Legge numero 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in assenza di Sinistri, le variazioni in diminuzione del Premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate nella Polizza. A tal fine si segnala che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella tabella sotto riportata. All'atto della stipula della Polizza, la Classe di merito viene acquisita e assegnata direttamente dalla Compagnia per via telematica tramite la Banca dati degli Attestati di Rischio, fermo restando il diritto della compagnia di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli assicurati.

Al momento dell'acquisto della Polizza, se l'Attestato di Rischio non risulta presente nella Banca dati degli attestati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo Attestato di Rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Ai sensi del Regolamento IVASS numero 9/2015, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto, la Compagnia invia l'Attestato di Rischio all'Avente diritto attraverso e-mail; inoltre è possibile richiederne una copia contattando il Servizio Clienti al numero +390236617100.

Il Contraente può richiedere la consegna dell'Attestato di Rischio anche tramite e-mail. Verti si impegna, inoltre, senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.

Numero	Situazione del Veicolo e situazione contrattuale	Classe CU di assegnazione	Documentazione da inviare
1	Veicolo provvisto di Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni	Classe di merito riportata sull'attestato di Rischio relativa alla precedente Assicurazione	1) **Dichiarazione di non aver circolato** nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso in cui **l'Attestato di Rischio risulti scaduto da oltre 15 giorni, ma meno di 5 anni;** 2) **copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione** con indicazione di eventuale passaggio di proprietà; 3) **Certificato di Residenza** delle persone presenti nella polizza; 4) **Carta d'identità** delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.

Numero	Situazione del Veicolo e situazione contrattuale	Classe CU di assegnazione	Documentazione da inviare
2	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., oppure oggetto di Contratto ceduto	Classe di merito 14	1) **copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione** con indicazione di eventuale passaggio di proprietà; 2) **Appendice di cessione** di Contratto; 3) **Certificato di Residenza** delle persone presenti nella polizza; 4) **Carta d'identità** delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
3	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. di proprietà del medesimo Proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un Veicolo della stessa o di differente tipologia già assicurato in formula Bonus Malus con o senza Franchigia (agevolazione così detta Legge Bersani).	Classe di merito maturata sul Veicolo già assicurato	1) **copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione** con indicazione di eventuale passaggio di proprietà; 2) **copia del documento attestante** il rinnovo del Contratto riferito al Veicolo già assicurato; 3) **Dichiarazione** attestante che il Proprietario del Veicolo sia il medesimo Proprietario del Veicolo assicurato o un suo familiare stabilmente convivente), **Certificazione dello stato di famiglia;** 4) **Certificato di Residenza** delle persone presenti nella polizza; 5) **Carta d'identità** delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
4	Attestato di Rischio indicante targa diversa da quella del Veicolo assicurato	Classe di merito riportata sull'Attestato di Rischio, se i veicoli appartengono alla medesima tipologia oppure classe di merito 14, se i veicoli appartengono a una tipologia diversa	1) **documento attestante il trasferimento di proprietà o la cessazione del Rischio** del Veicolo indicato sull'Attestato di Rischio; 2) **copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione** con indicazione di eventuale passaggio di proprietà; 3) **Certificato di Residenza** delle persone presenti nella polizza; 4) **Carta d'identità** delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
5	Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus Malus con o senza Franchigia	Classe di merito Risultante dall'Attestato di Rischio relativa alla precedente Assicurazione	1) **copia della Denuncia di Furto** rilasciata dall'Autorità competente; 2) **copia dell'Appendice di risoluzione** per Furto rilasciata dalla precedente Compagnia; 3) **copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione** con indicazione di eventuale passaggio di proprietà; 4) **Certificato di Residenza** delle persone presenti nella polizza 5) **Carta d'identità** delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
6	Mancanza di Attestato di Rischio o della documentazione specifica richiesta da Verti oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura al P.R.A. sia avvenuta da oltre 1 anno	Classe di merito 18	1) **copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione** con indicazione di eventuale passaggio di proprietà; 2) **Certificato di Residenza** delle persone presenti nella polizza; 3) **Carta d'identità** delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. **Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi alla stipula della polizza.**
7	Veicolo provvisto di Attestato di Rischio indenne da Sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un Contratto in corso di validità di un ulteriore Veicolo, della stessa o differente tipologia rispetto al Veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un familiare stabilmente convivente	1) **copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione** con indicazione di eventuale passaggio di proprietà 2) **copia del documento attestante il rinnovo** del Contratto riferito al Veicolo dal quale si vuole ereditare la Classe di merito 3) **Dichiarazione** attestante che il Proprietario del Veicolo sia il medesimo Proprietario del Veicolo assicurato o un suo familiare stabilmente convivente/certificazione dello stato di famiglia 4) **Certificato di Residenza** delle persone presenti nella polizza 5) **Carta d'identità** delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.

Quale documento viene utilizzato per determinare la Classe di merito?

Il documento di riferimento per la determinazione della Classe di merito è l'**Attestato di Rischio.**

Al fine di stabilire la Classe di conversione universale, denominata CU, come da criteri riportati nel Provvedimento numero 72 del 16 aprile 2018, occorre verificare i dati riportati sull'Attestato di Rischio per:

- determinare una Classe di merito, considerando le annualità complete, a eccezione di quella in corso, senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale, e senza Sinistri con responsabilità principale;
- considerare tutti gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, compresa l'annualità in corso: per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi fino a giungere a determinare la Classe di assegnazione.

Importante: nella tabella della Sinistrosità pregressa, presente nell'Attestato di Rischio, gli anni che riportano la sigla N.A. (Veicolo Non Assicurato), non sono considerati anni senza Sinistri.

Criteri evolutivi in caso di passaggio da Franchigia a Bonus Malus

Tabella di conversione

Anni senza Sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Per le annualità successive a quella della stipula, all'atto del rinnovo la Polizza è assegnata alla Classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive qui sotto riportata. Il criterio di assegnazione si basa sulla presenza o meno di pagamenti di effettuati da Verti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del Veicolo assicurato.

In caso di corresponsabilità paritaria, ossia quando la responsabilità dei Sinistri è attribuita in pari misura ai Conducenti di tutti i veicoli coinvolti:

- i Contratti di Assicurazione non subiranno l'applicazione del Malus;
- nell'Attestato di Rischio verrà segnalato il grado di responsabilità: questo significa che, in caso di successivi Sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del Conducente del Veicolo assicurato, verrà applicato il Malus nel momento in cui la percentuale di responsabilità cumulata raggiunga almeno il 51% negli ultimi 5 anni.

In mancanza di Risarcimento di danni, anche parziale, la Polizza è considerata immune da Sinistri secondo la logica della predetta tabella delle regole evolutive, anche in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento.

Inoltre all'atto del rinnovo l'Assicurato, esclusivamente persona fisica e purché il Contratto sia privo di Sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni potrà richiedere l'applicazione della Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un Contratto in corso di validità di un ulteriore Veicolo, della stessa o di differente tipologia rispetto al Veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un familiare stabilmente convivente (così detta RC familiare).

La Classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutti gli Attestati di Rischio, consente al Contraente/Proprietario la comparazione delle varie proposte di contratti R.C. Auto.

Come previsto dall'articolo 134 del Codice delle Assicurazioni, le informazioni relative all'Attestato di Rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente da Verti dalla Banca dati elettronica degli attestati.

L'Attestato di Rischio non può essere rilasciato se la Polizza ha avuto durata inferiore al Periodo di osservazione (anche per mancato pagamento di una o più rate di Premio).

Il periodo di validità dell'Attestato di Rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza della Polizza. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, l'ultimo Attestato conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- cessazione del Rischio del Veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica Circolazione) o Furto del Veicolo assicurato;
- risoluzione della Polizza a seguito di sospensione senza riattivazione;
- mancato rinnovo della Polizza per mancato utilizzo del Veicolo.

Criteri di attribuzione della Classe di merito CU

Classe di merito	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Allegato 2 – Modifiche alla Polizza

Se hai bisogno di modificare la tua Polizza, invia la documentazione indicata nella tabella che trovi qui di seguito, scegliendo una delle seguenti modalità:

- tramite form nella pagina www.verti.it/contattaci
- tramite Modulo scaricato dalla pagina web verti.it/gia-clienti/informazioni con la richiesta di:
 – Sospensione
 – Cessione di Contratto
 – Risoluzione
 – Recesso (diritto di ripensamento)
- per il recesso (diritto di ripensamento) puoi procedure attraverso la sezione dedicata alla pagina Clausola di ripensamento assicurazione auto e moto | Verti
- via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)
- chiamando il numero 0236617100

Numero	Tipo di modifica	Documentazione da inviare
1	Sostituzione con un altro Veicolo	1) **Libretto o Documento Unico di Circolazione** completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo Veicolo; 2) **Certificato di Residenza** delle persone presenti nella Polizza; 3) **Appendice di Polizza** firmata.
2	Sospensione delle garanzie in corso di Polizza	1) **Richiesta di sospensione/proroga** corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato e la Carta Verde.
3	Riattivazione delle garanzie	N.D.
4	Trasferimento di proprietà con cessione di Polizza	1) **Richiesta di cessione di Contratto** all'acquirente firmata dal Contraente cedente corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di Assicurazione e la carta verde; 2) **copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione** del Veicolo aggiornato con passaggio di proprietà.
5	Trasferimento di proprietà senza cessione di Polizza	1) **copia del libretto o Documento Unico di Circolazione** del Veicolo aggiornato con passaggio di proprietà.
6	Risoluzione della Polizza per cessazione del Rischio	1) **Richiesta di risoluzione della Polizza**, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde; 2) **Atto comprovante l'Alienazione del Veicolo.** In particolare, per: – vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà; – esportazione definitiva, cessazione della pubblica Circolazione del Veicolo: attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di Circolazione e delle targhe; – demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del Veicolo.
7	Risoluzione della Polizza per Furto o per Appropriazione indebita	1) **copia della Denuncia di Furto o per Appropriazione indebita** presentata all'Autorità competente.
8	Risoluzione consensuale della Polizza	1) **Richiesta di risoluzione del Contratto;** 2) **Dichiarazione di aver distrutto il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde;** 3) **Dichiarazione di non aver avuto Sinistri**, di qualsiasi tipo, nel periodo di validità della Polizza.
9	Recesso (diritto di ripensamento)	1) **Richiesta di risoluzione del Contratto con applicazione del diritto di ripensamento** corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato e la Carta Verde e **Dichiarazione di non aver avuto sinistri in corso di contratto.**

È facoltà della Compagnia richiedere documentazione aggiuntiva non indicata nella tabella precedente a comprova delle modifiche avvenute.

Allegato 3 – Sintesi Massimali, Scoperti e Franchigie

Garanzia	Massimale/Somma Assicurata	Scoperto e Minimo/Franchigia
Responsabilità Civile Auto	€ 6,5 milioni per danni a persone e € 2 milioni per danni a Cose	N.D.

Informativa Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, numero 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR"), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Alessandro Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – (brevemente "Verti"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire al potenziale cliente/contraente/assicurato/danneggiato (di seguito anche: l'"interessato") la presente informativa relativamente al trattamento dei dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

L'interessato attraverso la lettura del presente documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche – anche registrate – servizi di chat online, o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("preventivazione") e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto.

Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finanziaria dell'interessato. Informativa SIC consultabile su: https://www.verti.it/privacy/

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati

Descrizione	Informazione
Titolare del trattamento	Verti Assicurazioni S.p.A.
Finalità del trattamento:	• Preventivazione • Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; Eventuale rinnovo della polizza assicurativa; Gestione e liquidazione dei sinistri; Per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo • Prevenzione e investigazione delle frodi • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo o altri rami assicurativi distribuiti da Verti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi di Verti, invio di informazioni e pubblicità concernente prodotti e servizi di Società Terze (Società Partner di Verti) da parte di Verti, elaborazione di un profilo per la personalizzazione delle comunicazioni • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione e base giuridica del trattamento	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Destinatari	I Dati potranno essere comunicati a terzi e/o potranno essere effettuati trasferimenti di dati verso paesi terzi nei termini indicati nell'Informativa Supplementare.
Conservazione dei dati	I Dati del cliente e potenziale cliente verranno conservati per il periodo necessario stabilito da obblighi di legge o amministrativi-contabili o per garantire l'espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti.
Diritti del cliente e potenziale cliente	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

In ogni caso, l'interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

Nel caso in cui i Dati forniti, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, provengano da persone diverse dall'interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la

comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

L'interessato dichiara di avere più di diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento.

L'interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.

Informativa supplementare relativa alla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Titolare del Trattamento e dati di contatto

Le informazioni e/o i dati personali volontariamente comunicati o acquisiti presso terzi, nonché tutti i dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i "Dati") dal potenziale cliente/contraente/assicurato/danneggiato (di seguito anche: l'"interessato") inclusi, se comunicati, anche i dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:

- **Denominazione:** Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Verti") Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 12244220153
- **Indirizzo postale:** Via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI)
- **Recapito Telefonico:** +39 02 217251
- **Indirizzo web:** https://www.verti.it/tutto-online/contattaci – Sezione Privacy
- **Contatto del Data Protection Officer/Responsabile per la Protezione dei Dati:** DPO@verti.it.

Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

2. Categorie di dati personali

I dati trattati da Verti sono:

- Dati raccolti direttamente presso l'interessato;
- Dati ottenuti da fonti diverse dall'interessato e di cui maggiore dettaglio è fornito nella sezione **3. Origine dei dati personali** e/o nella sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento**.

Le categorie di dati che, ove necessario, saranno trattate da Verti sono le seguenti:

- Dati identificativi: carta di identità, indirizzo postale o elettronico, voce, numero di telefono, nome e cognome, firma, firma elettronica, tessera sanitaria, IP;
- Dati relativi al bene da assicurare: targa, (in caso di immobili: dati catastali, indirizzo dell'immobile);
- Dati relativi alle caratteristiche personali: stato civile, data di nascita, luogo di nascita, età, sesso, nazionalità ;
- Dati economici, finanziari e assicurativi: dati bancari, codice IBAN;
- Dati accademici e professionali: titolo di studio;
- Dati relativi al dettaglio occupazionale: professione;
- Dati particolarmente protetti: dati relativi allo stato di salute e dati giudiziari dell'interessato.

Non tutte le categorie di dati sopra dettagliate vengono utilizzate per tutti i trattamenti di dati dettagliati nella sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento**.

3. Origine dei dati personali

Verti tratterà i dati personali relativi all'interessato provenienti dalle seguenti fonti:

i. Forniti direttamente dall'interessato e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate sia al fine di adempiere ad obblighi di legge sia per garantire il miglioramento del servizio, servizi di chat online o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;
ii. Forniti da un intermediario assicurativo;
iii. Altre società del Gruppo MAPFRE con le quali l'interessato intrattiene o ha mantenuto un rapporto contrattuale o con le quali ha richiesto la stipula di assicurazioni;
iv. Altre società appartenenti o meno al Gruppo MAPFRE con cui Verti ha accordi di collaborazione autorizzate dall'interessato a condividere i suoi dati personali con Verti;
v. Disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni);
vi. Sistemi comuni di informazioni creditizie;

vii. Banche dati di origine esterna ottenute da fonti pubbliche che verranno utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state create, come quelle relative a dati geografici, sociodemografici e statistici;

viii. Professionisti o fornitori di servizi che forniscono informazioni sulla valutazione o stima di beni immobili o veicoli. Fornitori di servizi coperti dalle polizze o fornitori di servizi consigliati e concordati, inclusi operatori e centri sanitari, officine di riparazione veicoli, professionisti o aziende di riparazioni domestiche, esperti o altri professionisti simili, a seconda dei casi.

4. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati

A. Di seguito sono dettagliate le diverse finalità per le quali verti tratta i dati personali degli interessati che richiedono un preventivo

i. Trattamenti effettuati in applicazione di misure precontrattuali:

a. calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("Preventivazione") mediante una delle seguenti modalità:

– Inserendo tutti i Dati, necessariamente richiesti, in modo dettagliato, secondo la procedura ordinaria di Preventivazione;

– Inserendo – per il calcolo del preventivo di una polizza a copertura della responsabilità civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie – solamente alcuni dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del proprietario che ci consentono l'acquisizione in via automatica dei dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito "bonus-malus", ecc.) presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, dati che comunque la procedura consente di modificare sulla base della documentazione ufficiale (esempio: carta di circolazione, attestazione dello stato del rischio) al fine di ottenere la c.d. Preventivazione "veloce";

– Inserendo – per il calcolo del preventivo di una polizza casa e famiglia – dati specifici tra cui: cap dell'abitazione, tipologia dell'abitazione, metratura, al fine di ottenere una quotazione anonima che potrà essere successivamente trasformata, a scelta dell'utente, in un preventivo generato in base alla procedura ordinaria previa indicazione da parte dell'utente stesso di tutti i dati necessari, tra cui i dati del proprietario o dell'affittuario.

La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei dati raccolti presso l'interessato e anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di legge richiesto nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di Preventivazione prevede l'ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell'invio, a scadenza del periodo assicurativo, di una e-mail con l'invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formulata. Qualora l'interessato decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento, i Dati includeranno anche quelli relativi alla carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Verti la informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta di pagamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della pratica nel corso del tempo.

ii. Trattamenti effettuati in ottemperanza agli obblighi di legge da parte di Verti:

a) valutazione e delimitazione del rischio, prevenzione ed investigazione delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tariffarie, miglioramento delle prestazioni di Verti nell'ambito della gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;

b) comunicazione delle informazioni alle Autorità, alle Autorità di regolamentazione o agli Enti governativi che lo richiedono;

c) prevenzione, investigazione e/o scoperta di frodi, in conformità con la Direttiva Solvency II e i regolamenti di attuazione Ivass.

Questo trattamento prevede:

– Lo sviluppo di un profilo di frode sull'utente consiste nell'applicare modelli matematici ai dati raccolti che prevedono la probabilità che, sulla base dei dati storici disponibili, ci possa essere una tendenza a commettere frodi che influisce sui nostri obblighi legali come assicuratore. In nessun momento vengono prese decisioni automatizzate individuali.

– La verifica dell'esattezza e la validità dei documenti e dei dati identificativi forniti dall'utente al fine di prevenire il furto di identità e l'accesso e le operazioni fraudolente.

iii. Trattamento effettuato sulla base del legittimo interesse:

a) Gestione centralizzata dei Dati attraverso risorse informatiche, organizzative e amministrative (applicazioni informatiche, server, ecc.) nel rapporto con le Società del Gruppo MAPFRE, per le quali sarà necessario comunicare i Dati. L'interesse legittimo perseguito da Verti consiste nella gestione efficiente delle risorse necessarie per la fornitura del servizio;
b) Esecuzione di studi statistici per segmentare e analizzare il business in modo aggregato. A tal fine, i dati minimi necessari vengono elaborati utilizzando tecniche statistiche. L'interesse legittimo perseguito da Verti è quello di poter conoscere la propria attività e identificare le tendenze del mercato;
c) Comunicazioni volte a invitare all'acquisto del preventivo nel periodo di validità dello stesso – 60 giorni.

iv. Trattamento effettuato in base all'articolo 130 comma 4º del Codice della Privacy:

a) Comunicazione e promozione commerciale e di vendita, tramite l'utilizzo della sola posta elettronica, di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo, successivamente convertito in polizza, o altri rami assicurativi distribuiti dalla medesima impresa.

v. Trattamento effettuato sulla base del consenso, qualora sia stato prestato:

a) Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni e di vendita di prodotti e servizi assicurativi distribuiti da Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono – anche cellulare –, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato. La mancata accettazione del trattamento di cui alla lettera a, non impedisce, limita o condiziona Verti nell'invio di comunicazioni commerciali, solo tramite posta elettronica, non personalizzate basate sull'articolo 130 comma 4º Codice Privacy, in conformità con le disposizioni della sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento A), iv lettera a.**
b) Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni di prodotti e servizi di Società Terze (Società Partner di Verti) da parte di Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato.
c) Compimento di ricerche di mercato mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.
d) Personalizzazione e adattamento delle comunicazioni creando un profilo globale che, attraverso l'analisi di tutti i dati personali, consentirà di adattare le comunicazioni a cui, se del caso, l'utente ha precedentemente acconsentito, identificando i prodotti e i servizi Verti che meglio si adattano alle sue preferenze.

Come avviene la profilazione:

- sulla base dei dati forniti e di quelli che sono stati generati nello sviluppo del rapporto contrattuale con Verti, confrontiamo un insieme aggregato di utenti che condividono caratteristiche simili (stile di vita, circostanze demografiche, geografiche, rapporto con Verti) e che hanno precedentemente mostrato interesse o acquistato altri prodotti;
- successivamente applichiamo calcoli statistici o algoritmi, insieme a metodi di anonimizzazione e pseudonimizzazione, che consentono di trovare relazioni con questo gruppo di utenti e di determinare, sulla base di comportamenti passati o scenari futuri, i prodotti, i servizi, le offerte che potremo suggerire.

In nessun momento vengono prese decisioni individuali automatizzate.

I dati trattati per questa finalità sono indicati al punto **2. "Categorie di dati personali"**.

B. Di seguito sono riportate le diverse finalità per le quali verti tratta i dati personali delle parti interessate che stipulano un contratto di assicurazione:

i. Trattamenti effettuati per l'esecuzione del contratto:

a) Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, l'eventuale rinnovo della polizza assicurativa;
b) Gestione e liquidazione dei sinistri, incluse perizie e valutazioni dei danni, e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra e all'esercizio dell'attività assicurativa;
c) Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore;
d) Trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto precontrattuale e/o contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi;
e) L'implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;

f) Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l'uso della posta, del telefono – anche cellulare –, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito indicati dall'interessato. Ai medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie;

g) Nel caso di assicurazione collettiva, le informazioni di base sull'identità dell'Assicurato e quelle relative al contratto di assicurazione possono essere comunicate al Contraente che ha stipulato la polizza al fine di informarlo relativamente ai soggetti coperti in un dato momento.

Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.

ii. Trattamenti effettuati in ottemperanza agli obblighi di legge da parte di Verti

a) Gestire la risoluzione dei reclami e dei conflitti che possono sorgere tra Assicurati, Beneficiari, terzi danneggiati;

b) Comunicazione delle informazioni alle Autorità, alle Autorità di regolamentazione o agli enti governativi che lo richiedono;

c) Rilasciare a favore del proprietario del veicolo e dell'assicurato del veicolo assicurato un certificato che accrediti i sinistri corrispondenti agli ultimi cinque anni di assicurazione;

d) Prevenzione, investigazione e/o scoperta di frodi, in conformità con la Direttiva Solvency II e i regolamenti di attuazione Ivass.

Questo trattamento prevede:

- Lo sviluppo di un profilo di frode sull'utente consiste nell'applicare modelli matematici ai dati raccolti che prevedono la probabilità che, sulla base dei dati storici disponibili, ci possa essere una tendenza a commettere frodi che influisce sui nostri obblighi legali come assicuratore.

In nessun momento vengono prese decisioni automatizzate individuali.

- La verifica dell'esattezza e la validità dei documenti e dei dati identificativi forniti dall'utente al fine di prevenire il furto di identità e l'accesso e le operazioni fraudolente.

iii. Trattamento effettuato sulla base del legittimo interesse:

a) Gestione centralizzata dei Dati attraverso risorse informatiche, organizzative e amministrative (applicazioni informatiche, server, ecc.) nel rapporto con le Società del Gruppo MAPFRE, per le quali sarà necessario comunicare i dati. L'interesse legittimo perseguito da Verti consiste nella gestione efficiente delle risorse necessarie per la fornitura del servizio;

b) Esecuzione di studi statistici per segmentare e analizzare il business in modo aggregato. A tal fine, i dati minimi necessari vengono elaborati utilizzando tecniche statistiche. L'interesse legittimo perseguito da Verti è quello di poter conoscere la propria clientela e identificare le tendenze del mercato;

c) Verifica della qualità del servizio reso (indagini di "Customer Satisfaction/Experience") al fine di effettuare indagini circa il grado di soddisfazione rispetto alla qualità dei servizi prestati, nonché condurre un'analisi sulla qualità percepita dall'Interessato in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. Le interviste/questionari saranno indirizzati ai recapiti già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono – anche cellulare –, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network. Verti potrà inoltre contattare l'interessato, anche a seguito di mancato rinnovo del contratto e per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla scadenza dello stesso. È facoltà dell'interessato rispondere o meno al questionario. Un eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza. I dati personali verranno utilizzati solo per finalità di ricerca statistica e non verranno utilizzati per ulteriori scopi.

iv. Trattamento effettuato in base all'articolo 130 comma 4º del Codice della Privacy:

a) Comunicazione e promozione commerciale e di vendita, tramite l'utilizzo della sola posta elettronica, di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo, successivamente convertito in polizza, o altri rami assicurativi distribuiti dalla medesima impresa.

v. Trattamento effettuato sulla base del consenso, qualora sia stato prestato:

a) Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni e di vendita di prodotti e servizi assicurativi distribuiti da Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono – anche cellulare –, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato. La mancata accettazione del trattamento di cui alla lettera a, non impedisce, limita o condiziona Verti nell'invio di comunicazioni commerciali, solo tramite posta elettronica, non personalizzate basate sull'articolo 130 comma 4º Codice Privacy, in conformità con le disposizioni della sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento B), iv lettera a**.

b) Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni di prodotti e servizi di Società Terze (Società Partner di Verti) da parte di Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato.

c) Compimento di ricerche di mercato mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.

d) Personalizzazione e adattamento delle comunicazioni creando un profilo globale che, attraverso l'analisi di tutti i dati personali, consentirà di adattare le comunicazioni a cui, se del caso, l'utente ha precedentemente acconsentito, identificando i prodotti e i servizi Verti che meglio si adattano alle sue preferenze.

Come avviene la profilazione:

- sulla base dei dati forniti e di quelli che sono stati generati nello sviluppo del rapporto contrattuale con Verti, confrontiamo un insieme aggregato di utenti che condividono caratteristiche simili (stile di vita, circostanze demografiche, geografiche, rapporto con Verti) e che hanno precedentemente mostrato interesse o acquistato altri prodotti;
- successivamente applichiamo calcoli statistici o algoritmi, insieme a metodi di anonimizzazione e pseudonimizzazione, che consentono di trovare relazioni con questo gruppo di utenti e di determinare, sulla base di comportamenti passati o scenari futuri, i prodotti, i servizi, le offerte che potremo suggerire.

In nessun momento vengono prese decisioni individuali automatizzate.

I dati trattati per questa finalità sono indicati al punto **2. "Categorie di dati personali"**.

5. Periodo di conservazione dei Dati

Verti applicherà i seguenti criteri per determinare il periodo di conservazione dei Dati dell'interessato:

a) Se gli interessati non hanno ancora stipulato il contratto di assicurazione

a. In generale, i dati saranno conservati per tutto il tempo in cui rimane in vigore l'offerta assicurativa prodotta in risposta alla richiesta dell'interessato;
b. Richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata;
c. Se la preventivazione non conduce alla conclusione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati ;
d. Per finalità di marketing e profilazione i dati verranno trattati e conservati per 24 mesi dalla raccolta dati o dal rilascio dello stesso consenso, se successivo.

b) Se gli interessati hanno già stipulato l'assicurazione i Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri:

a. L'obbligo di conservazione stabilito dalla legge;
b. Durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto;
c. Richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata;
d. Per finalità di marketing e profilazione i suoi dati verranno trattati e conservati per 24 mesi dalla raccolta dati o dal rilascio dello stesso consenso a seconda della fattispecie;
e. Area riservata "MY Verti": verrà cancellata dopo 24 mesi dalla scadenza dell'ultima polizza e in assenza di sinistri visualizzabili.

6. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della c.d. "catena assicurativa"; nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente , mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.

7. Destinatari dei Dati

Verti comunicherà i Dati degli interessati per le finalità descritte nella sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento** esclusivamente ai seguenti destinatari o categorie di destinatari:

1) Enti pubblici, Eiopa, Agenzia delle entrate, Giudici e tribunali e, in generale, autorità competenti, quando la Compagnia è legalmente obbligata a fornirli ;
2) All'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa". I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della Preventivazione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto **4**, il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima;
3) Essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l'interessato ed il Gruppo MAPFRE;
4) Con inclusione di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
 – agli altri soggetti del settore assicurativo (c.d. "catena assicurativa") quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito, operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;
 – ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
 – ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;
 – Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Potranno essere effettuati trasferimenti internazionali di dati verso Paesi terzi. Tali trasferimenti avranno luogo verso Paesi dove non esiste una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea solo quando saranno essenziali per adempiere alle finalità indicate, applicandosi, in ogni caso le garanzie adeguate per il rispetto della normativa di protezione dei dati.

Per i paesi in cui esiste una decisione di adeguatezza approvata dalla Commissione europea, la garanzia sarà tale decisione. In mancanza di una decisione di adeguatezza, si procederà sulla base dell'applicazione di adeguate garanzie, che possono essere:

i. la firma di clausole contrattuali tipo sulla protezione dei dati adottate dalla Commissione europea o
ii. per i trasferimenti internazionali tra le entità del Gruppo MAPFRE, le Norme Vincolanti d'Impresa (di seguito "BCR") approvate dalle entità del Gruppo MAPFRE. È possibile accedere al contenuto delle BCR, nonché consultare l'elenco di tali entità del Gruppo MAPFRE sul sito web aziendale: www.verti.it, nella sezione privacy.

In ogni caso, qualora fosse necessario effettuare un trasferimento internazionale verso Paesi che non dispongono di una decisione di adeguatezza, e non fosse possibile utilizzare le garanzie descritte nel paragrafo precedente, il trasferimento internazionale sarà effettuato in conformità con le deroghe per specifiche situazioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

8. Accesso all'Area Personale e relativi servizi

L'accesso all'Area Personale di Verti e relativi servizi richiede un'identificazione univoca dell'utente.

Durante la navigazione viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie credenziali di accesso ("Username" e "Password"). Lo Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall'utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell'utente.

Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line.

Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso non devono essere comunicate a nessuno, sono individuali. In caso di comunicazione non autorizzata delle credenziali (ad esempio a coniugi o figli o terze persone) la Compagnia non si assume alcuna responsabilità. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero in seguito essere "occupate" da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.

9. Diritti dell'interessato

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente (articoli dal 15 al 22 del Regolamento), l'interessato ha i seguenti diritti:

- Ottenere conferma, da parte di Verti, che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
- Richiedere la rettifica di Dati inesatti.
- Richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Verti cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto.
- Richiedere l'applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l'utilizzo per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro.
- Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati; in tal caso, Verti dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami.
- Ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiedere che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile.
- Revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 4, lettera v, senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.

Nel caso in cui l'interessato si opponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione dei sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.

I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante:

i. accesso all'area riservata – My Verti
ii. richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.A., Via Alessandro Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI))
iii. collegandosi al sito www.verti.it/tutto-online/contattaci – Sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.

10. Reclami davanti all'autorità di controllo

L'interessato può contattare il responsabile della protezione dei dati della Compagnia per presentare eventuali reclami in merito alla protezione dei dati.

Inoltre, informiamo che, qualora si ritenga che i dati dell'interessato non siano stati trattati in conformità con la normativa, è possibile presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati, attraverso la pagina web dedicata.

Allegato 3 − Modulo Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi

(!) AVVERTENZA: Il Distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione della Proposta o del Contratto di assicurazione.** Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il Contraente lo consente (articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I − Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il Contraente

Identificazione dell'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari)

a) **Verti Assicurazioni S.p.A.** è una Società soggetta alla direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
b) Verti Assicurazioni S.p.A. è iscritta alla Sezione I, al numero 1.00134, del Registro delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS e ne è soggetta a controllo.
c) Sede legale: via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI), Italia
d) Recapito Telefonico: +39 02 21725 1 – E-mail: informazioni@verti.it – indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): verti@pec.verti.it solo per ricezione PEC
e) Sito internet: www.verti.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione IV − Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'Impresa vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari), non fornisce consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del decreto legislativo numero 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), né una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del Contraente.

Nell'ambito dell'attività di distribuzione sono adottati presidi idonei a prevenire e identificare i conflitti di interesse e misure ragionevoli volte ad evitare che detti eventuali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Laddove i presidi adottati non risultino sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Cliente, a quest'ultimo prima della conclusione del contratto viene fornita l'informativa sulla natura o sulla fonte di tale conflitto di interesse.

Sezione V − Informazioni sulle remunerazioni

I dipendenti dell'Impresa direttamente coinvolti nella attività distributiva [così come le società terze titolari dei call center di cui Verti si avvale e i loro dipendenti] non percepiscono alcuna forma di compenso correlata o commisurata a tale attività che risulti quindi in combinazione con la remunerazione o i corrispettivi normalmente percepiti e previsti dai rispettivi contratti anche di lavoro.

Sezione VI − Informazioni sul pagamento dei premi

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono: carta di credito, bonifico bancario, PayPal e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, con documenti di legittimazione denominati "Buoni Acquisto Polizza Verti".

Sezione VII − Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Impresa assicuratrice. I reclami all'impresa assicuratrice devono essere indirizzati all'Ufficio Reclami, utilizzando il form dedicato disponibile nella sezione reclami del Sito www.verti.it. In alternativa, è possibile inviare una lettera a: Verti – Ufficio Reclami – via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). È necessario specificare il numero di Polizza, di preventivo o di Sinistro. È possibile utilizzare anche il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul sito www.Ivass.it/Consumatori sezione Reclami, consultando l'apposita Guida. Il termine

massimo per l'impresa assicuratrice per riscontrare il reclamo è di 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06 42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it.

b. Il contraente inoltre ha la facoltà di:

– presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;

– presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, numero 215;

– avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Mediazione. Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, numero 98). **La procedura è obbligatoria per controversie in materia di contratti assicurativi.**

Negoziazione assistita. Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. **La procedura è obbligatoria per controversie relative a Sinistri R.C. Auto.**

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Conciliazione Paritetica: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di Risarcimento danni R.C. Auto fino a € 15.000. Si può accedere alla conciliazione in caso di:

a) omessa risposta della Compagnia tenuta al Risarcimento nei termini previsti dalla Legge;
b) rifiuto del Risarcimento;
c) accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. Per accedere alla procedura, vai su www.conciliazioneaniaconsumatori.it.

Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti www.ivass.it (sezione Per i Consumatori) e www.ania.it (sezione Servizi).

Arbitrato: in caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra periti nominati rispettivamente da Verti e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e dell'Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il Contratto: consulta il sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net. Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito http://www.ec.europa.eu/fin-net o rivolgendoti all'IVASS, la quale provvederà a sua volta all'inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante oppure l'informativa sugli strumenti di tutela del contraente, di cui alle lettere a. e b., è fornita attraverso la consegna del DIP aggiuntivo.

Sezione VIII – Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:

a) può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, numero 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli articoli 56-bis e 56-ter del Regolamento IVASS numero 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 numero 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.